SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

295ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 19 GIUGNO 1970

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 15547

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 15547

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 15547

Presentazione di relazione 15548

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 15547

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 15563
DERIU 15563
FILETTI 15563
* PENNACCHIO 15548

INTERROGAZIONI

Annunzio 15576

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

L I M O N I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 giugno.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Finizzi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1259).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MACCARRONE Antonino, ARGIROFFI, ORLANDI, MINELLA MOLINARI Angiola, BONAZZOLA RUHL Valeria, DEL PACE, FARNETI Ariella, DE FALCO, GUANTI, MANENTI, RENDA, CAVALLI, SOTGIU e BORSARI. — « Disciplina della professione di terapista della riabilitazione e norme per l'istituzione delle scuole » (1257);

BANFI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e ALBERTINI. — « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 699, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (1258).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

VERONESI ed altri. — « Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (1247);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1259), previo parere della 1ª Commissione.

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

CELIDONIO ed altri. — « Istituzione della casa di riposo per gli emigrati anziani » (1235), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Martinelli ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: CORRIAS Efisio e DERIU. — « Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (709).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pennacchio. Ne ha facoltà.

* P E N N A C C H I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, duole che all'inizio del dibattito non sia presente il Ministro guardasigilli. Forse il ritardo è da mettersi in relazione con l'approfondimento delle note vaticane di cui si è discusso ieri. Comunque, pur potendosi dal sottoscritto muovere obiezioni per iniziare la discussione, in omaggio allo stile che è proprio del Gruppo della Democrazia cristiana, noi non abbiamo difficoltà ... (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Dicevo non abbiamo nessuna difficoltà ad iniziare questa discussione tanto attesa nel Paese e sulla quale sarebbe doverosa una maggiore attenzione da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Le tesi che saranno dibattute non avranno certamente il pregio della novità e della originalità: non sono nuove; e però sorge il dubbio che non siano state fino a questo momento, nella lunga e tormentata dialettica e parlamentare e di stampa, approfondite come la materia esige. In sostanza, si tratta di innovare, di mutare radicalmente un indirizzo legislativo, indirizzo che appartiene allo stato delle cose, al patrimonio legislativo di decenni del popolo italiano, che è connaturato con la coscienza sociale del Paese e con le più schiette tradizioni della nostra gente. Per le sue implicazioni, quindi, per le conseguenze che noi non esitiamo a paventare, che sono di ordine politico, civile e morale, noi riteniamo che, stante questa valutazione, il disegno di legge e nel suo complesso e nelle sue varie parti dovrebbe essere esaminato senza pregiudiziali di parte, senza precostituite prese di posizione, senza disinvolte e fallaci argomentazioni.

Avevamo anche annunciato una discussione serena e costruttiva. In questi giorni è ricorso più volte il termine *vulnus*. Anche chi parla ieri ha subìto nella sua coscienza di parlamentare un *vulnus* quando davanti ad una richiesta che era la più logica, la più pertinente possibile si è visto contrapporre una obiezione o delle obiezioni simultanee concentrate nelle quali si è negato il diritto all'approfondimento di certe note; approfondimento che inerisce alla delicatezza, all'importanza di rapporti internazionali, ad una valutazione più penetrante dell'interpretazione di alcune norme giuridiche costituzionali. Ma il voto del Senato non ha reso possibile neppure un breve rinvio, neppure una sospensiva, sul presupposto della presunzione che le note o il contenuto di esse dovevano già essere conosciuti.

Noi non abbiamo questo pregio divinatorio dei colleghi degli altri Gruppi e avremmo preferito approfondire, ubbidendo soprattutto ad un senso, ad un richiamo di responsabilità che deve essere oggi del legislatore, una materia così delicata. Il Parlamento italiano quindi va ad assumersi una grande responsabilità per il modo con cui interpreterà e applicherà le norme della Costituzione indipendentemente dal profilo di mera legittimità costituzionale, soprattutto per i riverberi sui diritti della famiglia, diritti codificati e contemplati dall'articolo 29 della Costituzione: qui la famiglia

è definita « società naturale fondata sul matrimonio ».

Certo, lungi da noi, nell'ambizione, nella tentazione di parlare di così importante argomento, una posizione confessionale: questa riguarda soltanto il nostro convincimento interiore, il nostro convincimento di coscienza, il nostro spirituale legame con il principio della indissolubilità del vincolo.

Parleremo invece come può e deve parlare un legislatore della Repubblica, preoccupati sul piano civile, e soltanto sul piano civile, delle sorti che intendiamo riservare all'istituzione della famiglia, alla sua tutela morale e sociale e di riflesso, essendo la famiglia cellula della società, all'ordine, alla stabilità ed allo sviluppo della comunità nella quale viviamo.

Ci rendiamo conto dell'interesse e della attenzione che circonda il dibattito; ci facciamo certamente carico di quello che diremo e del modo con cui lo diremo con assoluta tranquillità e, sin dove possibile anche senza polemica, sperando in un costruttivo e non fazioso confronto di idee, in una possibilità di reciproca verifica di quello che da una parte e dall'altra è enunciato, non rinunciando alla speranza di utili ripensamenti dei sostenitori del divorzio ed in una sorta di intercomunicabilità — che fino ad ora non si era mai verificata — di alcune valutazioni già passate al vaglio dell'amara esperienza di quei Paesi che hanno conosciuto gli effetti negativi ed i guasti sociali del divorzio.

Ho accennato all'interesse che susciterà la discussione dentro e fuori il Parlamento e non mi riferisco soltanto a quanti — sono molti o pochi non importa — sono in attesa di vedere aperta la strada alla dissolubilità del vincolo; tenete presente che mi riferisco a quel numero imprecisato di irregolari o di insofferenti del matrimonio. Però consideriamo soprattutto non un settore diciamo così patologico della società italiana, ma la stragrande maggioranza delle famiglie italiane che credono ancora nel matrimonio tradizionale, vivono intensamente nella reciproca donazione e nell'affetto dei figli la loro unione e che potrebbero — è questa la preoccupazione seria che noi abbiamo — dalla introduzione del divorzio trarre motivi di difficoltà, di deviazione o di attenuazione del loro vincolo, come già — e non è una nostra invenzione — è accaduto in altri Paesi dove il divorzio fu esaltato come fattore liberatore della coscienza umana e si è in pratica risolto in una mortificazione dei valori sociali della famiglia.

Ma è necessario, in via preliminare, utilizzare qualche momento per ritornare un po' su alcune questioni che si ritiene a torto, ormai già accantonate e superate. Così la questione di incostituzionalità e non soltanto riferita al matrimonio concordatario, violazione dell'articolo 7 in relazione all'articolo 34 del Concordato, ma con riferimento al matrimonio civile.

Correggiamo alcune impostazioni o alcune interpretazioni che sono state qui enunciate dai Gruppi sostenitori del divorzio nella seduta di ieri. La disputa più grave ovviamente investe il matrimonio concordatario. La mia impressione è questa: per un malinteso o per un malizioso pretesto di sovranità e di indipendenza dello Stato italiano verso la Santa Sede, che nessuno qui in Parlamento ha mai messo in dubbio (indipendenza oltre tutto sancita dalla Costituzione e di cui noi del Gruppo della Democrazia cristiana siamo decisi e consapevoli assertori, e ne abbiamo dato abbondanti prove), per questa pretesa indipendenza, per questo rispetto al principio della sovranità — ma si è trattato solo di pretesto, aggiungo, poichè si è preferita la sottigliezza o meglio l'arzigogolo giuridico della cessazione degli effetti civili — si elude ciò che noi — e non soltanto noi — riteniamo essere una vera e propria ricezione costituzionale delle norme del concordato. Si tratta di un espediente che non regge ad un esame logico-giuridico delle norme in parola, che rischia, in caso di approvazione della legge, di preparare un naufragio delle stesse nell'ipotesi, che appare inevitabile, di un ricorso al sindacato di legittimità costituzionale. Basterà il primo ricorso per scioglimento di vincolo matrimoniale perchè la parte resistente immediatamente investa la Corte costituzionale. E in quella sede si vedrà se la tesi della illegittimità costituzionale prevarrà o meno sulla

tesi contraria. La fretta ha sempre fatto « figli ciechi » e vane sono state le sollecitazioni a riflettere che sono venute sia nelle discussioni pregiudiziali alla Camera — fatte in verità con dovizia e serietà di argomenti — sia attraverso pareri di eminenti giuristi; sollecitazioni che sono venute anche in sede di discussione nelle varie Commissioni competenti del Senato e che sono riecheggiate autorevolmente e obiettivamente anche nella seduta di ieri pomeriggio.

In verità c'era una via che non si è voluta neppure tentare forse, anzi consentitemi di eliminare la parola forse, per rigida e dispettosa posizione della maggioranza divorzista. Si tratta della via che è indicata dalla stessa Costituzione e che mi pare possa essere suggerita anche dall'opportunità di buone relazioni internazionali nel solco di una esperimentata e feconda collaborazione fra Stato e Chiesa. Questa via sarebbe stata, sul piano logico, quella della trattativa di una revisione bilaterale del concordato. Senonchè, un po' a ragione della crisi di Governo, un po' perchè la Democrazia cristiana ha il senso profondo dello Stato e della responsabilità verso il Paese, si è studiata una formula di agnosticismo governativo non molto comprensibile, non molto traducibile, che preludeva soltanto a passi diplomatici inutili, in quanto si è scelta soltanto la forma di mere intercomunicazioni, di semplice scambio di punti di vista con la preoccupazione costante di evitare contatti, o quasi inquinamenti, tra le due autorità, riservando al Parlamento l'interpretazione della clausola concordataria in materia matrimoniale. Il Governo quindi agnostico, il Parlamento (Senato nella fattispecie) investito di questa enorme responsabilità. Conclusione: neppure una pausa per approfondire alla luce di argomentazioni giuridiche serrate e documentate, il modo con cui noi in Parlamento dovevamo assolvere al nostro compito, alla nostra funzione. Che cosa pensare? È chiaro, qui c'è una pregiudizialità assoluta che muove i Gruppi sostenitori del disegno di legge Fortuna-Baslini; quindi c'era da giurare, e ne abbiamo avuta la prova, che in quelle note avrebbero trovato soltanto materia di reiezione e in nessun punto materia di doverosa riflessione. Posizione laica? Anche noi siamo dei laici. O inconfessata e invincibile antica tendenza anticlericale? Eppure, onorevoli colleghi, sono passati 100 anni dalle cannonate di Porta Pia. Quest'anno verrà celebrato il centenario con i cattolici in testa. E l'Italia, faticosamente superando sterili e dannosi steccati di cui bisogna dare atto alle varie componenti democratiche, è arrivata a buon punto sulla strada dell'unità civile e sociale; obiettivo non raggiunto del tutto, da perseguire con coerenza ma che non può passare attraverso questi conflitti animosi, anzi, che deve passare fondamentalmente attraverso il rispetto dei valori etici recepiti o assunti dalla Costituzione, dal pluralismo delle istituzioni alla loro autonomia.

Venuta meno, come è evidente, la possibilità che in realtà non è stata neppure tentata della modificazione dei patti accettati dalle parti contraenti, quello che resta alla discrezionalità dello Stato è soltanto la speciale procedura di revisione dell'articolo 7, cioè quella che porta a dover ritenere che la introduzione del divorzio, l'approvazione della legge al nostro esame può avvenire soltanto con legge costituzionale.

Ma neppure a questo procedimento, con netta chiusura, è stato consentito l'ingresso, il che ingenera il sospetto che non si è voluto tentare alcuno sforzo di seria e obiettiva interpretazione giuridica e che si preferisce — questa è l'ostinazione incomprensibile — esporre la legge ad eventuale sindacato di legittimità e ad una sua vanificazione e — peggio ancora per quella che può essere la prospettiva del domani — al rischio di turbative sociali nel Paese accompagnate inevitabilmente dalla scarsa considerazione sulla funzione e sulla capacità di controllo del Parlamento circa la formazione e produzione di leggi.

Eppure la propaganda divorzista non da oggi ostenta sicurezza assoluta sull'acquisita maggioranza nei due rami del Parlamento e nella città di Roma sono già affissi manifesti provocatori al riguardo, i quali già preannunciano che entro il 31 luglio la legge Fortuna-Baslini troverà la sua approvazione. Non sappiamo in base a quali elementi questi sostenitori oltranzisti del divorzio,

questi inquieti anticipatori della volontà del Parlamento abbiano potuto prefigurare ed anche pronosticare i termini dell'approvazione: diciamo soltanto che il ricorso alla procedura di revisione costituzionale, dal momento che la maggioranza è acquisita e che i gruppi divorzisti non manifestano alcun dubbio al riguardo, rappresenterebbe soltanto un uso prudente e cautelativo per i fini che essi stessi si propongono di realizzare.

Queste sono le ragioni che consigliano lo eventuale rinvio alla Camera del disegno di legge, che non può ricevere la sua definitiva sanzione con la legge ordinaria, bensì con il ricorso al procedimento di revisione costituzionale. Non è questo un argomento da trascurare, sul quale invece è opportuno e saggio, sinchè si è in tempo, discutere nella ipotesi di eventuali ripensamenti.

Entrando ora nel merito, vediamo quali sono le ragioni da noi sostenute per negare validità oggettiva all'introduzione del divorzio. Il disegno di legge, come si deduce dalla sua lettura, intende regolare valori personalistici e sociali fondamentali. Questo è il motivo che giustifica un'attenta riflessione, nè si può discutere, come si è fatto in certi momenti, della passione o in astratto di certe enunciazioni, quali quelle di cui la propaganda divorzista più abusa, che ri riferiscono ai cosiddetti casi pietosi.

Ma questo — lasciatemelo dire — è un modo parziale e ingannevole di presentare il problema. È molto più positivo il riferimento a quei Paesi che hanno già vissuto la esperienza del divorzio e che dagli effetti imprevedibili (ma da noi previsti) che ne sono scaturiti non hanno ricavato una valutazione incoraggiante. E il riferimento è a tutti i Paesi divorzisti, compresa l'Unione Sovietica che i colleghi comunisti tengono presente come modello in certe cose e trascurano di tenere come modello in altre.

È incontestabile, infatti, che il punto di partenza, o se volete il fatto più suggestivo, è sempre quello di venire incontro ai casi eccezionali; non importa poi se, una volta che si è aperto il varco, il numero dei divorzi raggiunge cifre sconcertanti. Ma se c'e qualcuno che si stupisce di tale fenomeno, non siamo noi a trovare dei motivi di sorpresa perchè noi riteniamo che ciò sia connesso con la modificazione della concezione stessa del matrimonio, che è consapevole donazione totale e perpetua dell'uno e dell'altro coniuge, che è compenetrazione dei consorti (la stessa parola « consorti » significa uniti nella stessa sorte. Ricordate poi il rituale del matrimonio: uniti nel bene e nel male, nella ricchezza e nella povertà, nella salute e nella malattia, cioè in quelle cose che costituiscono l'essenza del matrimonio indissolubile). Modificatasi questa concezione, la unione fatalmente degrada in contratto risolubile. Ora, questa diversa concezione non è senza effetti: si riverbera sulle famiglie già disintegrate, ma esercita la sua influenza negativa anche sulle famiglie che già esistono e su quelle in formazione.

La disciplina giuridica della famiglia e del matrimonio non è un fatto che riguarda soltanto la coscienza individuale dei contraenti, non è un contratto a contenuto patrimoniale o, peggio, edonistico; alla sua base, in ogni ordinamento civile, c'è il riconoscimento che la famiglia è una cellula della convivenza umana, una istituzione naturale, quindi per sua natura stabile, che trascende l'interesse dei soggetti che contraggono il rapporto e che è preordinata all'intera società. È ovvio che se è preordinata a questi fini superiori, la famiglia, sin dalla sua nascita, reca con sè limiti ed oneri; e, aggiungiamo, sacrifici come, per esempio, la esclusione della poligamia, l'allevamento e l'educazione dei figli.

Si tratta, specie per quanto riguarda i figli, di obblighi irreversibili il cui adempimento può essere assicurato, oltre che dal sentimento del dovere, anche dalla natura del vincolo, cioè dalla stabilità del vincolo stesso. Si tratta di un valore fondato sulla coscienza comune — nel nostro Paese nulla è mutato di questa coscienza comune — non contestato neppure nei Paesi divorzisti. Il divorzio invece, nonostante il tentativo — e come è stato tentato! — di illuminarlo come una grande conquista liberatoria della coscienza individuale o anche della evoluzione dei popoli, non può essere considerato un valore, ma al più, come è stato

ritenuto, un semplice rimedio che, comunque si giudichi, resta contrario alle regole della stabilità dell'istituto matrimoniale, anche se deve operare in circostanze particolari. Riteniamo che questi siano i valori essenziali da tenere presenti, che la scuola cristiana identifica nel bene comune, quelli cioè che favoriscono e non mortificano la crescita dell'uomo. Tali valori non possono essere mai confusi con le facili emozioni che derivano dalla propaganda dei casi pietosi, ad ovviare ai quali basterebbe una opportuna ed organica riforma del diritto della famiglia, attraverso la quale si possono trovare rimedi risolutori nel senso che tale riforma agisce non sugli effetti ma sulle cause, perchè soltanto operando sulle cause si può prevenire l'insorgere del male.

Il matrimonio, nell'accezione più completa, è libera e volontaria scelta, ma anche comune volontà di vivere insieme. Ogni coniuge diventa il fine e non un mezzo per personali soddisfazioni, siano esse materiali o morali. In questa visione, che è di rispetto, che è di donazione, che è di consapevole e preventiva accettazione delle difficoltà e dei sacrifici che sono insiti nella vita umana, anche alcune cause che i fautori del divorzio vorrebbero vedere riconosciute come condizioni per rescindere il vincolo matrimoniale (mi riferisco alle condanne penali, alla condanna all'ergastolo, alle gravi malattie) mostrano un'apparenza logica ma anche una totale carenza di umanità. Il problema che noi poniamo è uno solo ed è questo: se chi si accinge a contrarre matrimonio sa che il rapporto è solubile, sa che è precario, anche l'altro coniuge non diventa più il fine al quale dedicare la propria esistenza. L'unione quindi *ab origine* nasce instabile; alla prima difficoltà è messa in pericolo e prevalgono fatalmente ed inesorabilmente le esigenze egoistiche e non, come talora è necessario, il sentimento del dovere liberamente accettato, le ragioni essenziali della salvaguardia della convivenza. Il matrimonio per sua natura non è affidabile alle soggettive esigenze dei contraenti. È stato per la sua primaria importanza sociale — ed è ancora — sempre regolato dalle leggi e trova sempre posto preminente nei princìpi solenni delle costituzioni, anche in forma rigida, come nella nostra Costituzione.

Si obietta che la legge deve tener conto delle mutate condizioni di costume, di vita, di cultura, dei sentimenti e della coscienza media dei cittadini; che il divorzio è la legge dei popoli evoluti e liberi, che è addirittura espressione di identificazione di alcune civiltà superiori rispetto ad altre civiltà arretrate: e si fanno gli esempi che tutti conosciamo. Ma vi sono popoli progrediti, proprio in mezzo a quelli che la propaganda divorzista indica, che sono ancora legati alla pena di morte; vi sono popoli che hanno sancito o stanno per sancire il matrimonio tra omosessuali o ancora vincoli più aberranti sui quali non è il caso di intrattenersi.

Le cognizioni comuni, anche di terza media, dicono che i primi abitatori della terra, quelli riuniti in tribù, erano poligamici e che col tempo, quando per effetto del progresso si organizzarono in comunità e cominciarono a darsi le leggi, allora scoprirono la monogamia.

Nella Roma repubblicana il divorzio era considerato con sfavore, come una grave offesa ai costumi: ed è stata quella la pagina più bella che Roma repubblicana ebbe a scrivere! E in seguito, nell'evoluta Roma imperiale, quella che i divorzisti di oggi sono portati forse a giudicare di superiore civiltà (il collegamento è con quello che ho detto dianzi), il divorzio diventa una regola largamente radicata e tuttavia ciò non impedì — noi osiamo aggiungere: favorì — la dissoluzione dell'impero, perchè non fu certamente estraneo alla evoluzione o alla involuzione dei tempi.

Alla base della degenerazione vi è sempre una libertà non esattamente regolata, vi è sempre un prevalere di esigenze egoistiche, un oblio degli autentici valori sociali che sono connaturati con la famiglia. Anche oggi, in nome della libertà, si creano le premesse di tante mortificazioni dei valori umani e sociali e si preparano quei delitti che offendono la coscienza dei cittadini e che corrompono la parte migliore della nostra società, cioè la gioventù.

Che altro significato dobbiamo dare, in nome della esaltazione della libertà, alla licenza dei costumi, ai mezzi di comunicazione sempre più impiegati, in nome di una pseudocultura, a generare germi dissolutori nel corpo sociale? Io vi leggo qualche cosa che ha la sua importanza: è una lettera che una madre scrive ad un rotocalco, uno dei tanti rotocalchi impegnati nell'inchiesta attorno ai giovani e alle loro vacanze. Dice la madre riferendosi alla propria famiglia: « per noi non significava altro che un cerchio familiare un poco più vasto » (il rapporto è tra come vivevano d'inverno e come vivevano d'estate) « di quello in cui vivevamo d'inverno. Ma oggi se guardo la mia figlia più piccola mi accorgo quanto le vacanze siano cambiate » (il riferimento è con il soggiorno nelle vacanze): « a casa sta solo per dormire o per mangiare e se torna durante il giorno è solo per chiedermi denaro. Neppure la sera io so dove si trovi e chi frequenti ». E conclude in un modo sconcertante: « e tuttavia non mi sento di disapprovare o di limitare questa libertà ».

Ora c'è da chiedersi: è contenta questa madre anche se la sera non sa dove e con chi va la sua figliuola? Per lei va bene così. Per noi va male perchè quella famiglia ha rinunciato a qualunque diritto per liberarsi da qualsiasi dovere. Forse sono famiglie quelle che, cresciute in questo clima di disordine morale, non trovano modo di vedersi se non all'ora di mangiare? Neppure l'ora della TV unisce perchè è impossibile distrarsi dai programmi televisivi per dedicarsi ai figli. Eppure questo mondo, questa madre presume di essere all'avanguardia e non si accorge dei drammi, degli errori e delle miserie che in definitiva si generano attorno alla famiglia. Noi sappiamo bene quello che scrivono i giornali, quante squallide vicende! E sappiamo che ragazze, forse all'età di quella di cui ci siamo occupati, che una volta erano ancora bambole legate e unite alla famiglia, possono andare a finire in un'aula di tribunale per ricordare la triste esperienza della loro gioventù devastata e delle loro illusioni. C'è gente a cui questo clima, questa rivoluzione va bene ma c'è un'altra parte della società a cui non va bene; nè possiamo sottacere il danno che il vizio va creando e che è l'effetto di un cedimento, di un rilassamento sempre più grave di questi costumi perchè questa decadenza è cominciata con l'esaltazione incosciente e non regolata della libertà, a cui inevitabilmente seguono il declino della famiglia ed anche la privazione di prestigio dell'autorità, la decadenza della scuola, la anarchia sociale, la crisi progressiva dello Stato. Molte volte guardiamo solo i fenomeni esteriori e non risaliamo alla radice, alla causa; ma le cause sono proprio qui, in questo tentativo di minare alla base la famiglia che è la cellula ed il fondamento dell'organismo sociale. C'è poi il problema cui ho appena accennato dell'educazione della prole, grave indubbiamente nelle unioni legittime quando manca la base di educazione, ancora più grave nei casi di separazione, drammatico addirittura in presenza del divorzio. Una delle concause del dilatarsi del fenomeno della delinquenza minorile (noi potremmo portare le cifre che sono state già pubblicate, ma dall'altra parte non si vuole mai accettare un discorso o una dialettica sulle cifre), delle gravi turbe del carattere degli adolescenti, è certamente, come ho detto, la disgregazione della famiglia. In media il 20 per cento dei delinquenti giovanili (nel Belgio siamo addirittura al 58 per cento) proviene dai nuclei di divorziati e il 65 per cento dei figli dei divorziati rientra nella categoria degli anormali e dei disadattati sociali: è la conseguenza di una concezione errata del matrimonio e della famiglia. Quando alla radice c'è la risolubilità del vincolo, il vincolo stesso non si contrae come si dovrebbe e quando arrivano i figli questi sono considerati quasi un'accidentalità e un peso e non la più alta espressione dell'amore reciproco.

Ma, arrivati a questo punto, voi direte: che cosa proponete? Queste sono solo critiche, questa è soltanto polemica. Noi proponiamo il massimo rispetto della libertà individuale, ma solo nella scelta dello stato coniugale: anzi bisogna approfondire la fase della scelta del coniuge. Il matrimonio non è uno scherzo, non è un capriccio, non è un'esperienza da vivere. È quindi al momento della costituzione del vincolo che bisogna far

emergere tutta la libertà e la volontarietà di cui la persona umana è capace.

A L B A R E L L O . Allora bisogna alzare il limite di età.

P E N N A C C H I O . È in questa scelta responsabile della persona con cui unirsi in matrimonio che sta la vera radice della società coniugale, la premessa per evitare o — poichè noi non siamo per le palingenesi assolute o per il miracolismo assoluto — per lo meno per ridurre i casi di fallimento. (*Interruzione del senatore Albarello*). Poi potrà intervenire, onorevole collega, e potrà parlare; così potrà spezzare la congiura del silenzio che è stata già programmata. Ma la libertà, una volta fatta la scelta, deve trasformarsi in responsabilità davanti a sè stessi e davanti alla comunità sociale, giacchè il matrimonio, comunque lo si voglia considerare, trascende il singolo individuo e originando la famiglia, come solennemente recita l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, è nucleo fondamentale naturale della società e ha diritto ad essere protetto dallo Stato. È certamente vero che, nonostante ogni accorgimento e ogni libera e responsabile manifestazione di consenso, possono ben emergere casi eccezionali pietosissimi, in cui almeno uno dei coniugi non ha alcuna colpa dell'esito disgraziato delle nozze. Ma qui noi abbiamo la ricetta, ed è quella antica: è il bene comune che non è, in uno Stato ben ordinato, un'idea astratta o un mal definito principio, ma quel complesso di interessi superiori costituenti lo stesso fine costituzionale dello Stato. Che cosa è cambiato dall'epoca della Costituente ad oggi nello Stato italiano, allorchè l'onorevole Togliatti definì il divorzio « riforma inattuale e dannosa »? Dobbiamo ritenere che certe dichiarazioni abbiano valore contingente o che invece abbiano un valore definitivo, cioè che valgano anche per l'avvenire? Sono il dettato del convincimento personale? Certo, oggi il Partito comunista tende in un certo senso a coprirsi. Non è in prima linea, lascia andare avanti gli altri, lascia cioè che gli altri, con calcolo, facciano la strada; le falangi verranno dopo. Vuole il divorzio e lo sostiene ma lo porta avanti con le insegne socialiste e liberali: perchè? Scusate se do una mia interpretazione alla cosa. Perchè non sa ancora quale reazione registrerà nella massa dei suoi proseliti, soprattutto nel Mezzogiorno, nell'ambiente rurale dove non è stata fatta forse una verifica opportuna, presso le donne, che sono tante, che votano comunista e davanti alle quali il discorso divorzista non ha mai assunto le proporzioni di un impegno programmatico preciso. E non solo perchè il divorzio (non credo che sia stata abbandonata questa teoria) è lo strumento della odiata classe borghese, ma perchè il Partito comunista sa, o dovrebbe sapere, che nelle condizioni di disparità sociali — perchè esistono — di disuguaglianza giuridica — perchè esistono — di inferiorità o di soggezione effettiva della donna italiana specie nel Mezzogiorno depresso, il divorzio è destinato ad esprimere la *summa iniuria* per la dignità della donna medesima.

A L B A R E L L O . Lasciate allora che le donne del Mezzogiorno siano libere almeno quando vanno a fare la spesa!

P E N N A C C H I O . Vi accorgerete delle reazioni delle donne del Mezzogiorno. Si faccia un bel viaggio non turistico e si renderà conto di questo.

Non faremo qui molte citazioni delle motivazioni con cui il Parlamento italiano nel corso della sua storia e con il sostegno anche di autorevoli esponenti della dottrina liberale (può darsi che i liberali oggi in parte agiscano per dispetto) ha respinto e giudicato più volte dannosa la rescindibilità del vincolo.

Mi farò scrupolo soltanto di leggere una vecchia dichiarazione di Salandra del 1914. Le cose che si riferiscono ai valori (perchè noi riteniamo che certe cose hanno validità perenne) sono valide nel 1914 come nel 1970: « L'istituto del matrimonio non fu mai una invenzione dei legislatori quale organizzato sulla base dell'indissolubilità assoluta. Fu un ideale trasmesso dalla coscienza del paese per una lunga tradizione di secoli. Molti sentimenti popolari si sono poi trasformati e mutati. Ma rimane saldo quello dell'indissolubilità del vincolo coniugale.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* P E N N A C C H I O) . Di fronte a questa incontestabile verità di fatto noi non riconosciamo la necessità giuridica dell'introduzione del divorzio e non crediamo alla sua utilità sociale. L'istituto del divorzio ha in sè una fatalità logica di evoluzione alla quale non possono resistere i costumi, le leggi e i magistrati. Ora, noi crediamo che introducendo il divorzio nelle nostre leggi si farebbe opera buona per una parte di coloro che si sono impegnati in matrimoni mal riusciti, ma non si eleverebbe il grado di moralità a cui la società è giunta; non si preparerebbero maggiori probabilità di esito felice ai futuri coniugi; non si migliorerebbe la condizione delle donne e dei figli ». Vedete dunque quanta freschezza di espressione e quanta attualità in queste dichiarazioni responsabili!

« Della riforma non riconosciamo l'opportunità, non la necessità politica o giuridica, non l'utilità sociale, non la giustificazione scientifica. L'indissolubilità matrimoniale, che fu ideale costante della nostra gente, noi reputiamo vanto e dovere nostro trasmettere intatta ai nostri figlioli ». Nulla di questo giudizio di valore è mutato da ieri ad oggi: la famiglia, società naturale fondata sulla stabilità del matrimonio, resta un valore da difendere forse più oggi che ieri perchè, se il tempo ha accelerato il ritmo del progresso economico, se ha dato alla società più beni materiali, non ha in pari misura accresciuto la forza morale dei nostri costumi, l'attaccamento e la capacità di sacrificio verso la famiglia; anzi ampie sono state le degenerazioni in nome di una malintesa ed equivoca affrancazione da ogni vincolo ed esaltazione di tutte le libertà. Di tal che è sempre il bene comune la regola cui informare il precetto legislativo con un'ampia, meditata e penetrante riforma di quel diritto di famiglia che, senza toccare l'indissolubilità del vincolo, può in via preventiva preparare matrimoni autentici, fondati sulla libera e responsabile scelta e in via successiva apprestare mezzi e tutela che aiutino i coniugi e la famiglia a realizzare condizioni di vita migliori per consolidare il vincolo.

Non basta infatti il richiamo alla libertà consapevole e alla responsabilità dei coniugi: anche lo Stato ha dei precisi doveri verso la famiglia una volta che essa sia costituita.

Non abbiamo nessuna remora ad infliggerci una doverosa autocritica: forse abbiamo lasciato passare venti anni abbandonandoci a disquisizioni inutili o alla formazione di leggi frammentarie, senza mai affrontare i temi di fondo della riforma del diritto di famiglia. Se volete ci prendiamo anche tutta questa colpa, perchè dei valori della famiglia noi democratici cristiani dovremmo essere i più sensibili interpreti. Se a tanto si fosse convenientemente badato in tempo utile, oggi il ricorso al divorzio non avrebbe avuto il carattere di virulenza che ha assunto, nè la carica di passione ed emozione psicologica che vengono abilmente sfruttate in alcuni settori sociali del Paese. Si tende a guarire i malati e i casi patologici, ma come non pensare nello stesso tempo ad eliminare le ragioni della malattia? Come non incidere sulle cause? È stato ripetuto anche dagli avversari, per ragioni di comodità dialettica forse, che l'unità familiare è il bene e la rottura il male. Se questa è la premessa, perchè non studiare il male alle radici e non cercare di stroncarlo alla base anzichè proporne la legalizzazione attraverso il divorzio?

È vero o no che tanti matrimoni nascono fragili perchè non sufficientemente meditati all'atto della contrazione del vincolo? Basterebbe dare uno sguardo alle tante e forse talvolta futili motivazioni che sorreggono i ricorsi per separazioni legali: sono motivazioni dalle quali è facile capire che al matrimonio i contraenti sono arrivati con scarsa coscienza, con poca sensibilità, con volontà non sufficientemente meditata. È quindi lo

spirito del matrimonio che è carente e che prima o poi fatalmente rivela i segni del fallimento.

Chi non sa, per esempio, che una volta contratto il matrimonio la donna spesso viene considerata come una governante tutto fare? Chi non sa che molte volte la donna si sposa considerando il matrimonio una polizza sulla vita, la tradizionale sistemazione? Come non pensare che tutti questi fenomeni patologici sono portati ad accentuarsi e a moltiplicarsi nella nevrosi della città moderna? Infatti si va sempre più accentuando l'incomunicabilità tra i coniugi e i figli; manca o non è alimentato il legame educativo che deve unire genitori e figli; molte unioni sono finalizzate più al piacere che al dovere; molti matrimoni vengono celebrati a scatola chiusa. Ecco la genesi vera delle coppie irregolari, ecco la causa di tante separazioni e della nascita innocente e incolpevole di tanti figli illegittimi.

Qui sorge la disputa se è con il divorzio o con le separazioni che si aggrava maggiormente il fenomeno delle migliaia di illegittimi che nascono ogni anno. La discussione potrebbe forse essere oziosa. Il divorzio — è certo — non ha eliminato l'esistenza del fenomeno dei figli illegittimi, anzi lo ha aggravato. Segno di una vera civiltà non è proporre il divorzio, che è un rimedio illusorio, ma è organizzare una degna assistenza per questi sfortunati componenti della società cominciando coraggiosamente col riconoscere i figli adulterini. Comunque è stato già fatto (lo ripetiamo brevemente) il confronto tra il numero dei figli illegittimi nei Paesi divorzisti e il numero dei figli illegittimi nei Paesi antidivorzisti. Da tale confronto si ricava che vi è una media del 12 per mille nei Paesi dove il divorzio è stato introdotto e una media di appena il 2-3 per mille nei Paesi dove il divorzio non è stato introdotto. Come si vede, il divorzio resta un presunto rimedio alla malattia, poichè non ha affatto eliminato le carenze e le deformazioni sociali che da parte dei suoi fautori si addebitano all'indissolubilità del vincolo, non ha cancellato nè diminuito il numero degli adulteri, non ha eliminato i crimini sessuali, abbiamo visto che non ha eliminato la nascita dei figli illegittimi. Che cosa quindi ha guarito? Che cosa intende guarire? Non ha attenuato neppure le piaghe sociali che si illude di curare. A questo proposito abbiamo un qualcosa di interessante che riguarda l'Unione Sovietica alla quale questa volta è conveniente per noi far riferimento. Da un collega si è detto che i sovietici sono gli unici conservatori del mondo. Però i sovietici sanno tornare indietro quando si accorgono di aver sbagliato. C'è una corrispondenza proprio da Mosca a proposito di un'inchiesta su questi problemi. E l'inchiesta riferisce delle cose molto interessanti, su cui è difficile pensare che vi possa essere un'adeguata attenzione da chi di dovere: « Troppi bambini nell'Unione Sovietica vengono allevati senza padre e crescono senza l'armonia di una famiglia regolare. I sociologi sovietici » (e il giornale aggiunge che da un paio di anni è stato dato il beneplacito ufficiale alle inchieste sociologiche) « dicono: i provvedimenti legislativi di parificazione » — dei figli evidentemente — « non bastano più; bisogna capire il perchè di tante divisioni familiari e di tante nascite illegittime. I responsabili dell'ordine pubblico aggiungono: gran parte della criminalità minorile ha come protagonisti i ragazzi senza padre » (introduciamo anche qui questo germe nella società italiana). « A Novosibirsk, uno dei più importanti centri industriali e di studio della Siberia, è stata fatta un'indagine: il 55 per cento dei responsabili di atti criminosi fra minorenni erano giovani senza padre ». La « Lyteraturnaya Gazeta », che caratterizza le sue ricerche sulla vita sovietica in particolare verso i problemi dell'educazione e del comportamento sessuale, il matrimonio e il divorzio, l'educazione dell'infanzia, pubblica una preoccupante inchiesta: « Il numero dei figli illegittimi nell'Unione Sovietica tende ad aumentare, a salire. La percentuale è di un illegittimo su ogni dieci nascite. Il che vuol dire che in media ogni anno in Unione Sovietica si registra la nascita di 400 mila bambini illegittimi. È un *record* triste » — spiega il giornale — « che ricorda gli anni dell'immediato dopoguerra in cui il fenomeno si può spiegare ». Non esiste un problema discriminatorio dal punto di vista giuridico. Non esi-

stono pregiudizi nei confronti della madre nubile o del figlio illegittimo, ma esiste la necessità di un'educazione dell'infanzia che difficilmente può essere svolta in un nucleo familiare tronco, con la madre occupata in fabbrica o in ufficio ed il bimbo affidato ad un asilo od alla cura di anziani parenti. Dal punto di vista demografico l'Unione Sovietica è in notevole difficoltà. La percentuale delle nascite tende a diminuire ogni anno proprio mentre cresce la richiesta di forze di lavoro e di nuovi abitanti per le regioni siberiane dell'Estremo Oriente. Ma le madri nubili vengono considerate un ostacolo all'incremento demografico proprio perchè si formano con difficoltà una famiglia e quindi dopo la prima maternità restano al margine dello sviluppo naturale del Paese.

Più importanti le conseguenze sociologiche riguardanti i figli illegittimi. Anche in Unione Sovietica i bimbi che crescono in famiglia senza madre hanno minori possibilità di mostrare, sfruttare le loro capacità; sono più portati ai vizi e all'indifferenza. È quindi necessaria un'educazione verso la famiglia, una preparazione alle responsabilità delle ragazze madri, quelle che accettano la maternità con rassegnazione, convinte che la sistemazione giuridica della questione degli alimenti risolva per sè tutte le conseguenze.

Ma se i 400 mila bambini illegittimi all'anno costituiscono una grave preoccupazione sociale nell'Unione Sovietica, si cominciano a sentire anche voci allarmate per il rapido aumento dei divorzi. La nuova legge del 1966 ha facilitato le pratiche per le separazioni familiari. Basta il consenso dei due coniugi e una breve attesa presso il tribunale rionale. Nel 1968 sono stati registrati ancor più divorzi che nel 1967, con una percentuale rispetto ai matrimoni che in pratica indica che su ogni tre matrimoni celebrati si pronuncia una sentenza di divorzio.

Le percentuali aumentano: i sovietici puntano, a quanto pare, su livelli di tipo americano; una volta tanto le due società cercano di emularsi! Ma una indagine statistica ha rilevato che stavolta non sono i giovani sposini che vogliono divorziare: anche questa è una cosa interessante; forse può interessare i senatori, che hanno superato i 40 anni. Sono invece i coniugi già avanti negli anni, con matrimonio lungamente collaudato alle spalle. Credevamo che il problema fosse delle coppie giovani, mentre invece il periodo critico del matrimonio sovietico comincia, statistiche alla mano, dopo il quinto anno.

Il 70 per cento dei divorzi decisi nel 1967 riguarda coniugi che vivevano insieme già da più di cinque anni. I « matusa » (nessun riferimento a noialtri, anche perchè respingiamo questa accusa) si assicurano una bella percentuale: il 29,3 per cento dei divorzi si riferisce a gente che ha vissuto assieme dai 10 a 20 anni, il 34,1 per cento invece a coppie sposate dai 5 ai 9 anni, il 7,4 per cento a coppie sposate dai 20 anni in su.

Oltre ai divorzi ufficiali, che sono in aumento, esistono però anche le separazioni bianche, per le quali non esistono statistiche ma che si ritengono abbastanza diffuse. Si tratta di famiglie divise dalle circostanze, da impennate o da necessità di lavoro: il marito che se ne va nell'Ucraina, nell'Estremo Oriente, per impiantare nuove attrezzature industriali, si ferma sul posto, stringe conoscenze e col passare del tempo dimentica i rapporti con la famiglia di origine.

A L B A R E L L O . Mentre qui in Italia queste separazioni bianche non esistono per niente, vero?

P E N N A C C H I O . Comunque non sono state eliminate col divorzio, ho l'impressione...

A L B A R E L L O . Quelli che vivono lontani dalla famiglia, in Germania, sono ancora legati al matrimonio indissolubile? Ma fatemi il piacere!

P E N N A C C H I O . Noi contestiamo che il divorzio possa essere un rimedio risolutore. Infatti queste sono le esperienze che ci vengono proprio da quei Paesi che dispongono anche di un'autorità dello Stato molto più ferma di quella che possono avere i Paesi con costituzioni liberali e dimo-

strano che lì si producono questi fenomeni davvero da definirsi sconcertanti.

Anche in questo caso quello che maggiormente preoccupa sono i figli, praticamente abbandonati, che rivedono il loro padre magari dopo dieci anni e se lo trovano davanti come un estraneo: questa è la tristezza con la quale dobbiamo chiudere la lettura di questo giornale!

Giuristi, sociologi e psicologi sono tutti preoccupati dei mali che col tempo tendono ad aggravarsi e moltiplicarsi. Il tutto secondo noi ha una causa: la disinvoltura nei rapporti tra i due sessi, la mancanza di freni morali in cui il divorzio opera come causa ed effetto.

Il divorzio non è riuscito neppure a far sparire i concubinaggi; c'è un rapporto alla Camera dei comuni del 9 febbraio 1968 in cui si fa riferimento a decine di migliaia di unioni concubinali. Anche i sociologi americani sono preoccupati; i divorziati non si fermano al primo divorzio. Sei su sette divorziati contraggono un nuovo matrimonio, vogliono altre esperienze. Due su cinque divorziano la seconda volta. Si tratta di persone sulle quali bisogna indagare sul piano psichico o patologico perchè mi sembrano piuttosto negate per il matrimonio, cioè non aventi attitudine al matrimonio; parlo di quelle attitudini morali, di quella capacità di sacrificio, di quel sentimento del dovere che dovrebbe sempre caratterizzare il comportamento del coniuge. È stata anche statisticamente dimostrata la predisposizione dei figli dei divorziati al divorzio. Inoltre le ipotesi eccezionali limitate ai casi pietosi diventano fatalmente ipotesi normali e generalizzate. Quando non vi concorre la legge (ma quasi sempre prima o dopo anche la legge vi concorre) subentrano i trucchi dei coniugi: la prefabbricazione delle prove, la compiacenza dei testimoni. Che cosa deve fare al riguardo il povero magistrato? Deve applicare la norma e conformarsi alle risultanze istruttorie.

Gli onorevoli colleghi sanno dei vari disegni di legge presentati in Parlamento sulla riforma del diritto di famiglia. Certo io non oso proporre, perchè sarei considerato un provocatore, che si vada a discutere anche simultaneamente su quei disegni di legge. È una richiesta che certamente, se fatta, verrebbe giudicata provocatoria e temeraria, ma la temerarietà non è nell'obiettività dell'istanza ma soltanto nella preclusiva presa di posizione di certi gruppi finalmente riuniti in un comune fronte laicista e quel che conta finalmente assurti a maggioranza e vorrei dire supposta maggioranza in Parlamento.

Però la discussione non sarà portata soltanto davanti al Parlamento; la Democrazia cristiana sa che è necessario un collegamento col Paese; non vi sono state fino a questo momento competizioni elettorali nelle quali questo discorso sia stato particolarmente affrontato, quindi non è affatto da escludere, e peraltro è un diritto preciso del cittadino, il ricorso al *referendum;* ed in previsione del ricorso al *referendum* faremo in modo che l'opinione pubblica conosca che col disegno di legge in esame non si apre la porta ad un *numerus clausus* di scioglimento ma in pratica si dà ingresso ad un mutamento radicale di princìpi, si passa dall'indissolubilità alla dissolubilità comprendendovi le forme più liberali e licenziose di divorzio quale quello consensuale o l'automatico, che la collega Falcucci nella sua pregevole relazione di minoranza ha già avuto occasione di bollare come divorzio-ripudio. A parte infatti i casi rigorosi previsti dalla prima parte della legge, ciò che caratterizza in misura preminente il progetto al nostro esame è appunto l'automatismo e quindi la facilità dello scioglimento sulla base di un semplice accertamento della cessazione della cosiddetta comunione spirituale e materiale di vita. Non è questa forse la sanzione, il riconoscimento del principio di privatizzazione del matrimonio e dell'abbandono di quella concezione pubblicistica che fa del matrimonio un'istituzione, una comunità sociale riconosciuta e tutelata dalla Costituzione? Il divorzio non può mai essere un problema di disponibilità delle singole persone, qualora esista un legittimo ed autentico vincolo matrimoniale nato sul consenso ed esente da vizi. La scissione riguarda non la volontà, ma finisce con l'investire l'entità nuova che è sorta dal matrimonio e quindi va a regolare non l'interesse dei singoli ma l'interesse dell'intera comunità fa-

miliare e di quella sociale. Ma l'anomalia, direi anzi l'assurdità del progetto di legge, che fa del divorzio un mezzo di arbitrio nelle mani di uno dei due coniugi o di entrambi i coniugi, è clamorosamente provata dalla facoltà affidata al coniuge colpevole di richiedere lo scioglimento del vincolo nei confronti del contraente senza colpa. Basta rompere unilateralmente il rapporto, anche senza motivo, acquisire la separazione di fatto, attendere il previsto decorso del termine e il matrimonio è sciolto. Quale incredibile e inaudito premio all'arbitrio, alla colpa, alla inadempienza di un coniuge a danno dell'altro! Se nonostante tale cruda e insostenibile normativa vi sarà il passaggio agli articoli della legge, il Senato sarà chiamato a discutere su alcuni emendamenti. Si vedrà nella circostanza quali posizioni assumeranno i Gruppi e se in essi vi sarà quel minimo di apertura, che poi corrisponde ad un dovere di modificare, quando è necessario, in senso migliorativo alcuni aspetti della legge. E come giudicare la lacuna di disposizioni afferenti alla prole, specie nei confronti dei figli minori? Gli interessi di questi ultimi, tanto più meritevoli di tutela contro l'egoismo di chi li ha messi al mondo, sono dalla legge del tutto ignorati. Non sono interessi dei singoli, interessi di diritto privato: la protezione dell'infanzia, specie di quella abbondonata, è preordinata al bene comune, alla necessità di assicurarne lo sviluppo della personalità, l'inserimento nella società civile. Altri Paesi hanno risolto con norme drastiche il conflitto tra gli interessi dei minori e gli interessi egoistici dei genitori. Così ha fatto la Germania federale e perfino la Repubblica popolare polacca, le quali hanno negato il divorzio se esso risulta pregiudizievole ai figli minorenni nati dal matrimonio.

Nessun lontano accenno ad una normativa di questo genere nel disegno di legge che stiamo esaminando. Anche su questo punto vi saranno doverose e motivate proposte di emendamenti. Vogliamo sperare che la sensibilità sociale degli altri Gruppi parlamentari prevalga sulle posizioni di ostinata pregiudizialità che ha caratterizzato la loro condotta sia nell'altro ramo del Parlamento sia nelle avvisaglie della discussione preliminare di ieri pomeriggio. La nostra, come si vede, non è un'opposizione meramente negativa, frutto di polemiche sterili. C'è lo sforzo di fornire giustificazioni adeguate per evitare l'introduzione del divorzio che consideriamo un male sociale che non risolve ma aggrava tutti i mali che pretende di sanare.

Sappiamo bene quali sono i motivi che accompagnano l'istanza divorzista. Ma se si approfondisce bene la materia si scopre che non è affatto necessario vulnerare la naturale essenza del matrimonio fondato sull'indissolubilità. Il rimedio è quello di sanare l'istituto della famiglia anche se in armonia con le esigenze dei tempi che viviamo.

Uno dei momenti più delicati di una riforma vera è il momento costitutivo del vincolo matrimoniale. Dobbiamo censurare la leggerezza, la superficialità, le mere ragioni contingenti e anche gli aspetti meramente formalistici con cui i matrimoni vengono celebrati. È indispensabile che lo Stato non registri soltanto le volontà, ma si preoccupi, attraverso l'istituzione di consultori prematrimoniali, che gli sposi contraggono le nozze in piena capacità fisica e psichica. Debbono conoscersi prima di sposarsi, debbono sapere se vi sono dei vizi che domani possano preparare la via alla dissoluzione del loro vincolo. I contraenti devono operare nella libera e totale consapevolezza della natura del matrimonio e delle sue conseguenze. Questa è la medicina che noi proponiamo.

Così sorge un vero vincolo matrimoniale indissolubile e tanti matrimoni, di cui si propone il rimedio dello scioglimento, anche oggi forse a ben scrutarli di dentro sono affetti all'origine da vizi di nullità. Ecco perchè noi ritenamo che partendo proprio dall'origine si può rinvenire e prevenire il motivo di eventuale fallimento.

Certo l'ordinamento giuridico e la responsabilizzazione dei nubendi non potranno impedire i naufragi. Saremmo fuori della realtà se volessimo pronosticare o preordinare l'eliminazione delle fratture o delle unioni infelici. Ma è chiaro che esse si possono presentare in quantità trascurabile, senza generare le preoccupazioni che soltanto leggi ina-

deguate e una deficiente organizzazione delle strutture sociali extramatrimoniali fino ad ora hanno con crescente inquietudine generato.

Riordinare quindi le condizioni per contrarre il vincolo: condizioni che ineriscono ai requisiti dell'età, che ineriscono alla capacità sessuale, alle condizioni psichiche della sanità mentale, della consapevolezza dell'essenza del matrimonio, della mancanza dei vizi di volontà. Soprattutto cercare che il matrimonio trovi una base di maturazione nei vari soggetti, che sia elevata l'età dei contraenti dai 18 ai 20 anni e, quando necessita una dispensa, che si vada anche a fondo per ottenerla dopo opportune indagini cliniche, psicologiche e sociologiche. Istituire la visita matrimoniale, dare atto con certificazione che questa è stata eseguita, allegarla come documento fra quelli necessari alla celebrazione. L'esigenza di un matrimonio idoneo non destinato a fallire deve prevalere proprio per le ragioni sociali che abbiamo illustrato su quella, sia pure apprezzabile, della libertà individuale e della riservatezza. Dobbiamo fare anche attenzione, attraverso le valutazioni delle condizioni psichiche, di assicurare normali rapporti sessuali che contribuiscono all'equilibrio psicologico e all'armonia della vita familiare.

È anche utile riordinare e innovare profondamente, perchè è profonda la lacuna dell'ordinamento positivo italiano circa gli istituti giuridici dei vizi della volontà che si riferiscono alla violenza, all'errore, al dolo e alla simulazione e all'apposizione di condizioni.

Concludendo questo intervento, con il quale non ho esaurito tutta la materia, ma con cui ho voluto inquadrare sul piano generale le preoccupazioni per l'introduzione del divorzio secondo me non sufficientemente meditato, il vincolo monogamico non è un feticcio del passato: è una realtà necessaria, un bene sociale ancora irrinunciabile. Lo Stato, se vuole garantire alla sua comunità uno sviluppo ordinato, non può non confermarne il principio di stabilità che per noi si identifica con l'indissolubilità. Certo, bisogna apprestare mezzi terapeutici adeguati anche per le unioni infelici — e ve ne saranno ancora — ma il rimedio non può essere quello della legalizzazione del divorzio. Infatti c'è già il riconoscimento delle unioni di fatto, che fino a qualche mese fa erano perseguite attraverso i reati di adulterio e di concubinaggio che la Corte costituzionale ha opportunamente cancellato dalle norme di incriminazione penale. Perciò queste unioni che sono oggi tollerate rientrano nell'ambito di affari esclusivamente privati.

Bisogna rivedere le cause di nullità, tenendo conto dell'acquisizione delle scienze biologiche, psicologiche e psichiatriche, inquadrandole sempre nell'istituto del consenso e in quello dell'errore di persone o dell'errore circa la qualità della persona. È presumibile che i casi pietosi di pazzi, di nevrotici, di schizofrenici, delinquenti abituali ed omosessuali possano trovare proprio la loro soluzione in un riordinamento del nostro diritto positivo.

Perchè non riformare la legislazione carceraria, ammettendo che il coniuge libero possa avere diritto a rapporti coniugali con il coniuge in carcere? C'è stato un tempo in cui la stampa si è abbondantemente occupata di questa proposta.

Perchè non riformare anche l'istituto della separazione, ammettendo in casi di impossibile convivenza che il coniuge possa ottenere la separazione senza provare la colpa dell'altro? Non vi parlo delle statistiche del divorzio in relazione alle separazioni, perchè di questo si occuperanno gli altri colleghi, sebbene avessi voluto occuparmi della casistica e della classificazione dei cosiddetti divorzi motivati, di quelli consensuali e di quelli automatici (tra i quali c'è una scala di degradazione e degenerazione progressiva); vorrei però fare qualche ultima osservazione circa il fatto che non vi è legislazione al mondo dove l'iniziale impostazione dei casi di divorzio non abbia dato luogo a nuove concessioni, allargandoli alle forme consensuali ed automatiche.

Il progetto Fortuna-Baslini non ha perduto tempo, anzi è più radicale, globale e veloce di tutti: salta e precorre i tempi della involuzione e trasforma il cosiddetto piccolo divorzio (che è l'eufemismo di cui i divorzisti si sono compiaciuti) in un divorzio

indiscriminato. Vi è il divorzio cosiddetto motivato, che più impressiona perchè rappresentativo delle ipotesi più penose; vi è quello consensuale che è rimesso alla libera discrezione dei coniugi (della cui introduzione si parla soltanto adesso in alcuni Paesi già divorzisti) per il quale il giudice non ha altra funzione che quella di registrare e legalizzare la rottura; vi è infine anche quello automatico che non richiede neppure il consenso dell'altra parte. Quindi non siamo neppure sul piano della risoluzione consensuale del rapporto: basta una separazione, un certo decorso di tempo ed eccoci alla conseguenza sociale più grave. Il caso del divorzio automatico è quello più elastico, più pericoloso e più grave. Anche per la risoluzione di qualsiasi contratto a contenuto patrimoniale vi sono sempre accertamenti sulla colpa, sull'inadempimento e su altro; per la risoluzione del contratto di natura matrimoniale, di natura personale, che trascende cioè la volontà dei coniugi e che incide su beni sociali essenziali, nulla di tutto questo, in omaggio non già all'autentica libertà, ma all'arbitrio, a valutazioni comunque egoistiche e non meritevoli di alcuna tutela si infrange un vincolo, mentre lo Stato (e anche questo è un aspetto gravissimo) abdica al suo dovere, che è costituzionale e morale insieme, di proteggere la comunità familiare.

È questa la legge sul divorzio che si intende con grande clamore e con la pretesa di affrancarsi dall'oscurantismo introdurre nel sistema legislativo italiano.

Hanno ragione coloro che giudicano che con la legalizzazione dell'instabilità prevarrà il cedimento agli incentivi individualistici e non l'imperativo del dovere e della solidarietà familiare. Per sanare alcune situazioni di rottura non ci si perita di compromettere la salute della stragrande maggioranza delle famiglie consolidate nei princìpi morali e protette dall'ordinamento giuridico.

Queste non sono astratte previsioni o pretestuose denunce di mali ipotetici; sono il risultato dell'esperienza storica e giuridica di quei Paesi nei quali il seme del divorzio ha già prodotto i suoi frutti. E tali frutti sono l'aumento delle rotture familiari, l'incremento dei divorzi oltre il limite normalmente prevedibile, la spinta ad allargare le maglie delle leggi concessive, la decadenza sempre più grave dell'istituto della famiglia e, con essa, dei costumi della società con i riflessi che tutto ciò ha sulla sorte dei figli. È il caso della Francia che proprio in questi giorni si trova davanti all'incontenibile spinta, da alcuni esaltata come fattore di progresso, ad allargare la legislazione divorzistica all'ipotesi del mutuo consenso. Siamo già all'automaticità dello scioglimento, siamo al matrimonio inteso come associazione di due persone revocabile con un semplice ripensamento; siamo nell'anticamera della unione libera e non ci si accorge che in questo modo si mortifica l'uomo nella sua più grande dignità, cioè nel matrimonio che è amore e donazione non egoismo; non ci si accorge che in questo modo non si disgrega soltanto la famiglia, ma si disgrega la società che da quella deriva e di quella ha il volto. Lo stesso Ministro della giustizia René Pléven riconosce che il matrimonio e la famiglia soffrono in Francia di una vera tempesta e che bisogna essere prudenti con ulteriori innovazioni legislative. Quello che è in giuoco è sempre il principio di stabilità che regola il matrimonio. Quando la società se ne discosta, non vi potrà essere una terza via: l'alternativa è e resta la disgregazione. L'uomo è libero di scegliere o non scegliere il matrimonio. Deve fare anzi una scelta consapevole, ma dopo non è più libero come prima; proprio in nome della solidarietà sociale e del bene comune deve sottoporsi alle leggi. (*Interruzioni del senatore Gianquinto*).

Accade proprio questo che stiamo denunciando. Stiamo denunciando l'esistenza di disastri nei Paesi divorzisti. Avrò comunque il piacere di ascoltare il collega Gianquinto in un intervento che mi auguro anche di due ore.

Dicevo che l'uomo deve sottoporsi alle leggi che sono scritte nella natura prima ancora che nel codice.

Un giudice del tribunale dei minorenni, Bernard Comonne, del compartimento della Senna, ammonisce... (*Interruzione del senatore Gianquinto*). La Francia ha fatto sem-

pre da avanguardista in queste cose. Noi la seguiamo sempre a distanza. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Dunque quel giudice ammonisce: « Dinanzi al decadere dei costumi conviene non facilitare il divorzio, ma rendere più difficile la rottura dei vincoli coniugali che è all'origine di innumerevoli drammi coniugali ». Su 350 mila matrimoni vi sono in Francia 50 mila divorzi all'anno. A Parigi su 44 mila matrimoni vi sono 9 mila divorzi. Vi è un milione ed oltre di fanciulli di divorziati.

Ma mi domando: con tutti questi dati di esperienza tanto negativa da sfociare in drammi sociali, non è possibile una remora, una riflessione, un dubbio e non soltanto veementi proteste come ne abbiamo ascoltate poc'anzi? Non siamo forse già tanto fortunati in Italia per non aver registrato sì amare incidenze nel nostro tessuto sociale? Perchè non comprendere che vi è incompatibilità fra le finalità che si intendono perseguire e le risultanze reali denunciate dalla esperienza? Dobbiamo anche noi percorrere tutta intera questa strada e vivere questa conturbante esperienza?

Ad un convegno di giuristi, senza peli sulla lingua, è stato detto: « Illudersi oggi di sostenere la necessità del divorzio per la salvezza della famiglia è porsi in posizione antistorica, perchè se una simile illusione poteva essere consentita 100 anni fa a coloro che dell'istituto non conoscevano i dannosi effetti sociali, non può essere consentita a nessuno oggi che tali effetti si conoscono ». E si sa anche come la situazione della famiglia desti serie preoccupazioni negli studiosi e nei legislatori dei vari Paesi divorzisti. Basta recarsi infatti nella sezione affari sociali dell'ONU per conoscere le serie apprensioni di tutti i sociologi su quella che viene definita la piaga del divorzio...

G I A N Q U I N T O . Andate in Spagna ed in Portogallo!

P E N N A C C H I O . Ci andremo insieme, senatore Gianquinto.

... specialmente a causa della triste correlazione, continuamente posta in evidenza dai vari rapporti sulla delinquenza minorile, tra questa e i figli dei divorziati.

I L L U M I N A T I . E in Italia?

P E N N A C C H I O . Quello che si verifica in Italia è sempre un fenomeno molto più contenuto rispetto a quanto si registra nei Paesi che hanno già fatto l'esperienza del divorzio. Questa è la nostra tesi, cercate di confutarla. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Se i legislatori sono impotenti nei Paesi divorzisti dinanzi alla dinamica di sì pericoloso istituto è perchè esso risponde oramai ad egoistiche istanze individuali e perciò, una volta accettato dalla coscienza, diviene impossibile limitarne l'uso o scacciarlo dalle legislazioni. Ecco perchè quei Paesi non tornano indietro! Ma ecco il monito per noi, mai così vivo e pressante come in questo momento. Se questi legislatori avessero saputo, avrebbero dovuto vigilare in tempo, cosa che dovremmo fare noi, cioè vigilare all'ingresso del divorzio nella legislazione, perchè una volta che il divorzio è stato introdotto nel sistema legislativo più difficile diventa il compito di revocarlo.

Ecco quindi un imperativo che vale per noi, un monito che non deriva e non va soltanto alla coscienza cristiana ma si indirizza alla coscienza civile in genere, che è espressa dal Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative; ed un impegno che per le coscienze libere di ciascuno di noi va al di sopra della disciplina di gruppo in quanto investe storiche e non revocabili decisioni.

Forse questo sarà giudicato un linguaggio ingenuo e forse ingenuo è perchè va a cadere in un'Assemblea con tendenze già rigidamente precostituite, ma tutto ciò non mi esonera dal fare appello alla responsabilità, alla discussione serena e costruttiva, al confronto delle tesi e delle posizioni, soprattutto a quelle di natura sociale e civile preordinate alla concezione e natura del matrimonio.

Il compito di noi legislatori è quello di garantire la stabilità della unione delle famiglie. È vero che non possiamo penetrare nell'intimo delle coscienze dei cittadini, però possiamo fare leggi e creare strumenti ed

organizzazioni sociali che aiutino la famiglia a restare una comunità, a restare cellula in una società bene ordinata, che sappia sceverare i veri dai falsi valori. Uno di questi valori non è l'individualismo pernicioso e pericoloso, fattore di disgregazione di ogni convivenza, ma è piuttosto la libertà educata al sacrificio, all'autogoverno, alla solidarietà che nel caso che ci riguarda è l'educazione al senso altruistico e sociale dell'amore coniugale, anche se tutto ciò dovrà comportare un nuovo riassetto normativo all'istituto della famiglia al fine di farlo pulsare con le esigenze della vita moderna ma senza mai rinnegarne gli ideali e i valori essenziali.

Se siamo pronti a ciò, lontani dalle passioni di parte; se siamo pronti a discutere senza pregiudiziali, senza l'acre spirito che purtroppo è già emerso di mortificare l'altra parte politica, avremo fatto un notevole passo avanti, avremo reso un grande servigio alla famiglia italiana ma soprattutto alla nostra tormentata coscienza di legislatori. (*Applausi dal centro e dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Deriu. Ne ha facoltà.

D E R I U . Signor Presidente, io mi permetterei di richiamare la sua cortese attenzione su due fatti: il primo è che sono le ore 12 e che il mio intervento non potrebbe esaurirsi in meno di tre ore, il che vorrebbe dire andare alle 15; il secondo e più importante è un altro, e su questo spero di avere la sua sensibile considerazione, ed è che mi sento veramente male.

Ora, se, non parlando oggi, fossi dichiarato decaduto, allora io, qualunque cosa succeda, sono disposto a prendere la parola; però le assicuro che mi trovo in condizioni fisiche tali da non poter proprio pronunziare un lungo discorso.

Vorrei quindi pregarla di consentirmi di prendere la parola nella prima seduta della prossima settimana in cui si riprenderà la discussione del disegno di legge n. 973. Se la sua cortesia e quella dei colleghi non arrivasse a tanto, io sono tuttavia disposto, nonostante — ripeto — le mie condizioni fisiche, a prendere la parola.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, lei che è iscritto a parlare dopo il senatore Deriu, è disposto a prendere la parola ora?

F I L E T T I . Sì, ma avverto che dovrei parlare circa un'ora e mezzo.

P R E S I D E N T E . Va bene. Allora rimane stabilito che il senatore Deriu sarà iscritto a parlare nella prima seduta della prossima settimana in cui sarà ripresa la discussione del disegno di legge n. 973.

D E R I U . La ringrazio, signor Presidente, di questa considerazione e ringrazio il collega che si assume l'onere di sostituirmi.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il tema dell'istituzione del divorzio in Italia ha dato luogo a lunghe e vaste polemiche traenti origine da scritti e da articoli propugnanti tesi favorevoli e contrarie e spesso ha trovato sfogo in luoghi comuni e argomentazioni che frequentemente si ripetono a fluttuazioni ricorrenti. Costituisce certamente presunzione tentare *in subiecta materia* di convertire i fautori del divorzio mediante discorsi più o meno approfonditi, perchè sono già noti a tutti gli argomenti pro e contro e sono già conosciute le obiezioni che i sostenitori di una soluzione contrappongono ai sostenitori dell'altra soluzione e viceversa. È sommamente difficile apportare nella discussione eventuali nuovi argomenti ed evitare la reversibilità di ogni proposizione, favorevole o contraria che sia. Il Giorgianni, in un suo pregevole scritto sui « Problemi attuali di diritto familiare », afferma che « in verità i comuni argomenti pro e contro il divorzio sono tutti fallaci fino a quando si discorre dei vantaggi o degli inconvenienti che dalla sua introduzione, o all'incontro dalla sua proibizione, possono derivare. Non si può, in questioni come que-

sta, ragionare con la bilancia o con il libro del dare e dell'avere: in questa materia persino i numeri tratti dalle statistiche sono ingannevoli ». Tale saggia opinione ha trovato piena conferma durante l'*iter* che il disegno di legge in esame ha già avuto nell'altro ramo del Parlamento, laddove le posizioni iniziali dei vari gruppi sul problema del divorzio sono rimaste costantemente immutate, i dati statistici offerti da una parte sono stati contestati e contrastati sistematicamente dall'altra parte e a nulla sono valse le lunghe elucubrazioni a sfondo giuridico, sociale e morale. Il prof. Marongiu ha scritto testualmente: « Non c'è argomento a favore o contro l'apertura di una sia pur stretta breccia nella indissolubilità che non sia stato esposto, discusso, controverso. Né vale dire che gli argomenti più comunemente addotti a favore dell'una e dell'altra soluzione siano, alquanto spesso, privi di sostanza e di valore logico e cioè, anzichè il frutto di una superiore attività conoscitiva, critica e raziocinante, soltanto l'espressione o di un partito preso o di uno stato d'animo più o meno emozionale, di momenti psicologici privi di razionalità. La ragione non basta a far tacere il sentimento. Necessario e sufficiente è solo che l'una o l'altra delle contrastanti posizioni riesce ad ottenere il suffragio dei due rami del Parlamento. Non si può pretendere che questo trovi sempre la via migliore e più saggia.

Basta che esso raggiunga una maggioranza; per il resto *stat pro ratione voluntas!* Il problema del divorzio, d'altronde, non è un problema giuridico o di politica legislativa. È anzi, un problema, il problema della validità dei vincoli morali, sui quali unicamente può poggiare la saldezza dell'istituto familiare ».

Correlativamente a tali premesse è ovvio che la modesta mia persona, che ha l'alto onore di parlare dinanzi a questa autorevole Assemblea, debba ritenere di non avere alcuna particolare capacità tecnica o dialettica atta ad apportare nuove argomentazioni in ordine alla *vexata quaestio* e che l'intervento in sede di discussione generale abbia l'unico fine di evidenziare il convincimento di chi parla e l'opinione del proprio Gruppo nella auspicata speranza che questo ramo del Parlamento possa andare in diverso avviso dalla pronuncia già adottata dalla Camera dei deputati.

I fautori dell'introduzione del divorzio in Italia trovano motivo di giustificazione della loro tesi nella considerazione che lo scioglimento del matrimonio valido durante vita dei coniugi è istituto giuridico comune alla maggior parte degli Stati.

È stato posto in luce che tre dei cinque continenti ammettono senza eccezioni il divorzio o altri istituti equipollenti e che negli altri due continenti, per quanto concerne l'Europa, esso non è ammesso solo in sei Stati (Italia, Spagna, Irlanda, San Marino, Andorra e Liechtenstein), mentre per quanto riguarda le due Americhe è escluso in Argentina, Brasile, Columbia, Cile e Paraguay. Si è precisato, attingendo alla storia più remota, che i Romani praticavano il divorzio ancor prima che questo fosse concettualizzato nell'espressione verbale tuttora adoperata per individualizzare il negozio o l'atto di scioglimento del vincolo matrimoniale. Si è puntualizzato, altresì, che in conformità alla concezione giuridica del matrimonio che nel diritto classico riposava nella effettiva volontà continua dei due coniugi di mantenere il *conubium*, la cessazione di detta volontà anche da parte di uno solo dei coniugi scioglieva *ipso iure* e con effetti *ex nunc* il *matrimonium* e realizzava concretamente il divorzio che, secondo alcuni, assumeva il nome di *repudium* per indicare la denuncia formale della revoca del consenso matrimoniale e di *divortium* per indicare l'effetto e cioè lo scioglimento del vincolo. Ma il divorzio era ammesso anche in casi che oggi riterremmo abnormi e che confermano l'eccessiva fragilità del vincolo matrimoniale nel diritto romano. Nella legislazione di Giustiniano, ad esempio, era considerata, tra le altre, causa giustificativa di divorzio unilaterale incolpevole l'essere andata la moglie a banchetto o al bagno con estranei contro il divieto del coniuge oppure l'essersi recata al circo o a teatro all'insaputa del marito. Nella stessa legislazione erano previste pene gravissime per determinati casi di divorzio unilaterale tanto a carico del-

l'uomo che a carico della donna, tra le quali l'internamento durante vita in convento e la perdita dell'intero patrimonio che, in mancanza di discendenti e ascendenti, rimaneva acquisito al convento.

Nelle epoche più recenti e attualmente il divorzio è ammesso, come rilevato in precedenza, in quasi tutte le legislazioni straniere e il fenomeno della divorziabilità prescinde persino dal regime politico e sociale che caratterizza i singoli Paesi, causando effetti paurosamente negativi, specie per quanto concerne le crisi matrimoniali, che sono salite progressivamente verso cifre medie del 10-15 per cento di divorzi sui matrimoni, con punte anche più alte vicine al 20 per cento (in Svezia e in Danimarca) o al 30 per cento (come negli Stati Uniti e nell'Ungheria) e per quanto riflette i figli illegittimi che, mentre in Italia, (paese antidivorzista) pervengono ad una percentuale di appena il 2 per cento, nei paesi divorzisti raggiungono negli ultimi anni percentuali per lo più raddoppiate, come ad esempio è avvenuto negli Stati Uniti ove la percentuale è passata dal 4 al 7 per cento, e nella Svezia che ha visto elevare la percentuale dei figli illegittimi dal 7 al 13 per cento circa.

Negli ultimi tempi il divorzio è diventato una enorme piaga che tende sempre più ad allargarsi. L'aumento dei divorzi è quasi generale e in Russia, ad esempio, in soli 10 anni, dal 1957 al 1966, è stato di quasi 5 volte.

Nelle legislazioni europee la disciplina positiva del divorzio varia da Paese a Paese e suole essere distinta in quattro gruppi o sistemi principali costituiti: *a*) dalla legislazione francese (alla quale si ispirano anche le legislazioni dell'Olanda, del Belgio, del Lussemburgo e in parte della Gran Bretagna) che attribuisce al divorzio principalmente natura ed effetto di sanzione inflitta al coniuge colpevole; *b*) dalla legislazione svizzero-tedesca (che ha influenzato anche la legislazione dell'Austria, della Turchia e della Grecia), la quale concepisce il divorzio come rimedio al fallimento obiettivo del matrimonio, nel senso che le cause di scioglimento del vincolo non sono solo quelle connesse al concetto di colpa ma riflettono anche motivi ispirati al generale interesse della pace sociale e alla eliminazione di gravi perturbamenti nei rapporti coniugali; *c*) dalle legislazioni degli Stati scandinavi (Norvegia, Svezia, Islanda, Danimarca e Finlandia) che, con gradualità più o meno accentuata, ammettono il divorzio anche per mutuo consenso; *d*) dalla legislazione russa (che ha ispirato tutte le legislazioni delle Repubbliche popolari dell'oriente europeo), la cui caratteristica principale è costituita dalla mancanza totale di cause specifiche di divorzio e dall'ampio potere conferito ai giudici di pronunciare o meno il provvedimento di divorzio nell'ambito dell'interesse della collettività più che dell'interesse dei singoli coniugi a tale provvedimento interessati.

Per quanto riguarda, particolarmente, la Russia è da sottolineare che a seguito della rivoluzione del 1917 il codice delle leggi sugli atti dello stato civile, il matrimonio, la famiglia e la tutela, entrato in vigore il 22 ottobre 1918, adottò un sistema legislativo secondo il quale al matrimonio non si attribuisce il carattere di fondamento della famiglia, bensì soltanto quello di unione tra uomo e donna regolabile dagli stessi coniugi nel suo contenuto e nei suoi limiti e quindi rescindibile per mutuo consenso.

Con il successivo codice promulgato il 19 novembre 1926 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1927 si riconobbe altresì pari efficacia al matrimonio registrato e al matrimonio di fatto, consistente quest'ultimo nella unione tra due persone di sesso diverso basata sulla sola *affectio matrimonialis* ed esente da qualsiasi formalità, con la conseguenza che ben poteva sussistere il divorzio di fatto, senza bisogno di alcun provvedimento o registrazione, per effetto della predetta *affectio* e la cessazione della convivenza coniugale.

Ancora più recentemente, però, con la legge 27 giugno 1936, la legislazione russa subì un radicale mutamento, perchè venne abolito praticamente il cosiddetto matrimonio di fatto e si prescrisse per la dichiarazione di divorzio la presenza dei coniugi davanti all'ufficiale di stato civile.

Attualmente, infine, a seguito di ulteriori rilevanti modifiche contenute nel decreto 8

luglio 1944 del « Presidium » del Consiglio Supremo, il matrimonio e il divorzio sono disciplinati legislativamente sotto il riflesso della difesa dell'istituto familiare. Difatti soltanto il matrimonio registrato è fonte dei diritti e dei doveri dei coniugi, la madre non unita in matrimonio non può chiedere l'accertamento della paternità e gli alimenti, è abolito il cosiddetto divorzio unilaterale ed anche il divorzio per mutuo consenso e per lo scioglimento del matrimonio è obbligatorio il processo giudiziario in pubblica udienza.

Il « Plenum Supremo », con deliberazione del 3 ottobre 1949, ha stabilito, particolarmente, che i tribunali nei giudizi di divorzio debbono tutelare il consolidamento della famiglia sovietica e adottare tutte le misure necessarie per la riconciliazione dei coniugi, prescrivendo che le pronuncie giudiziarie in tema di divorzio hanno, così come è detto testualmente nella predetta deliberazione, « una grande portata sociale ed educativa e debbono contribuire all'esatta comprensione dell'importanza della famiglia e del matrimonio nell'Unione Sovietica e a far nascere nella popolazione il rispetto della famiglia e del matrimonio, basati sugli alti princìpi morali comunisti e protetti dalla legge sovietica ».

Conseguentemente i tribunali sono assolutamente liberi di concedere o meno il divorzio, le cui singole cause non sono elencate dalla legge, e debbono improntare le loro decisioni a criteri di rigorosa severità nella valutazione delle ragioni prospettate con le parti interessate.

Particolare menzione merita altresì la legislazione polacca che con la legge 25 febbraio 1964, all'articolo 56, nell'interesse preminente della difesa del nucleo familiare, non consente il divorzio se, nonostante la separazione completa e permanente della vita matrimoniale, esso risulta pregiudizievole all'interesse dei figli minorenni nati dal matrimonio o se per altre ragioni la sentenza di divorzio sia in contrasto con i princìpi della convivenza sociale. Parimenti il divorzio non è ammesso se viene richiesto dal coniuge esclusivamente responsabile della separazione coniugale, tranne che l'altro coniuge non dia il suo assenso oppure che il dissenso di questo sia in contrasto con i princìpi della sociale convivenza.

La legislazione polacca, quindi, pur ammettendo il divorzio, si ispira al principio della unità all'interno della famiglia, della tutela dell'unione familiare, che deve costituire una realtà vivente meritevole di difesa sotto il quadruplice aspetto legale, morale, civile e sociale.

L'ordinamento giuridico italiano non ammette il divorzio.

L'indissolubilità del vincolo matrimoniale era espressamente sancita nel codice civile nel 1865 che, all'articolo 148, prevedeva lo scioglimento del matrimonio nel solo caso di morte di uno dei coniugi. Il guardasigilli Pisanelli, nel corso delle discussioni preliminari su detto codice, affermava che il divorzio era « un fatto del tutto repugnante ai nostri costumi » e si esprimeva con le seguenti parole: « Quando una legge collocasse sulla soglia del matrimonio e sul suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la dignità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà; perchè quella idea si muterebbe, nelle mura domestiche, in un perenne ed amaro sospetto e questo vizierebbe fin dal suo principio la società coniugale e le impedirebbe di raggiungere il suo fine ».

Successivamente al 1865 la nostra legislazione ha continuativamente confermato il principio dell'indissolubilità del matrimonio che devesi ritenere certamente ribadito, seppure non *expressis verbis*, all'articolo 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, il quale stabilisce che lo Stato italiano riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, tutti gli effetti civili. L'attuale codice civile ammette il matrimonio canonico (articolo 82), che in effetti costituisce il matrimonio proprio della grandissima maggioranza degli italiani, ed il matrimonio civile (articolo 84 e seguenti), nel quale ben può farsi rientrare anche quello celebrato davanti ai ministri dei culti acattolici ammessi nello Stato (articolo 83) che non può certamente considerarsi come *tertium genus* perchè sostanzialmente è una forma del matrimonio civile retta dalle norme della legge civile, ad eccezione della ce-

lebrazione che, sotto l'osservanza di determinate forme e condizioni, è devoluta ad un ministro di un culto acattolico ammesso nello Stato in luogo dell'ufficiale dello stato civile.

L'essenza del matrimonio, nell'uno e nell'altro dei due regimi, è peraltro unica, in quanto requisito sostanziale per l'esistenza di ogni vincolo coniugale è che *consensus facit nuptias* e che, ove difetti *partium consensus, nulla humana potestate suppleri valet.*

L'unità e l'indissolubilità sono, poi, proprietà essenziali non solo del matrimonio civile, che a mente dell'articolo 149 del vigente codice civile si scioglie solo con il decesso di uno dei coniugi, ma anche del matrimonio canonico per il quale, in base al principio divino del *quod Deus coniunxit homo non separet,* dopo la consumazione vige il precetto, sancito dal canone 1118, secondo cui *nulla humana potestate, nullaque causa praeterquam morte, dissolvi potest.* Il matrimonio canonico e quello civile, quindi, fondano la medesima base nel consenso ed hanno le medesime proprietà essenziali dell'unità e dell'indissolubilità, differendo solo per la consumazione che, mentre non spiega alcuna rilevanza nel matrimonio civile, può fare risolvere il matrimonio canonico ove non abbia luogo.

« Questi attributi », d'altra parte, così come insegna l'Azzariti, « pur producendosi nel diritto canonico solo al momento in cui il vincolo diventa perfetto con la consumazione del matrimonio, non sono propri ed esclusivi del diritto della Chiesa e rappresentano quindi *naturalia negotii* per l'uno e per l'altro istituto ».

Più recentemente e per ultima la vigente Costituzione repubblicana ha fatto riferimento all'istituto del matrimonio nell'articolo 29, riconoscendo il matrimonio quale fondamento della famiglia intesa come « società naturale ». Detta, infatti, il richiamato articolo, al comma primo, che « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».

Ma altri richiami all'istituto del matrimonio, alla sua natura ed ai suoi effetti si riscontrano nella nostra Carta fondamentale ed essi sono quelli di cui agli articoli 2, 7 30, 31 e di cui al secondo comma del già menzionato articolo 29.

Tutte le predette disposizioni costituzionali sono ispirate al principio della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo e della famiglia che è la formazione sociale, definita come « società naturale », nella quale l'uomo svolge la propria personalità, e tendono a realizzare la tutela che il costituente ha voluto assicurare all'intangibilità dei predetti diritti inviolabili e quindi immutabili, imponendo allo Stato, traente certamente origine dalla concezione giusnaturalistica, il compito di esplicare in ordine ad essi un'azione di solidarietà morale, etica, politica, economica e sociale.

L'articolo 2, infatti, nel riconoscere i diritti fondamentali del cittadino quale patrimonio irretrattabile della personalità umana, richiede che l'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali estrinseca la sua personalità, adempia ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'articolo 29, dopo aver definito al primo comma la famiglia come società naturale, prescrive nel secondo comma che « il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ». E, tra questi limiti, è da annoverare certamente quello che, al fine di assicurare l'unità familiare, sancisce il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, che non solo in Italia devesi ritenere *in re ipsa* in dipendenza della concezione della famiglia intesa quale società naturale trovante rispondenza nel substrato di particolari ed irrinunziabili valori tradizionali (morali, etici, religiosi, economici, sociali e culturali), ma trova implicito ed indubbio riferimento all'articolo 7 della Costituzione che, disponendo come i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica debbano essere regolati dai Patti lateranensi modificabili solo con il consenso delle due parti, non fa che richiamare l'articolo 34 del Concordato, il quale a sua volta, dando al matrimonio il regime del diritto canonico, garantisce l'indissolubilità del

vincolo coniugale e l'unità e stabilità del nucleo familiare.

L'articolo 30, poi, sancendo il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, garantisce la difesa della famiglia legittima, intesa ancora una volta come società naturale, tanto è vero che accorda la tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio se ed in quanto compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima e prescrive l'adozione di limiti per la ricerca della paternità.

Infine, nella stessa Carta costituzionale è incluso l'articolo 31, che detta uno specifico indirizzo rivolto ad agevolare la formazione e non il dissolvimento della famiglia, nonchè l'adempimento dei compiti inerenti alla funzione dell'istituto familiare inteso nel quadro della sua unitarietà, con particolare tutela a favore delle famiglie numerose e non certo delle famiglie multiple o molteplici.

Così precisato lo stato della legislazione sul matrimonio in Italia, con specifico riferimento alla sua natura ed ai suoi effetti, è da esaminare se oggi sia ammissibile sotto il riflesso giuridico-costituzionle e, in ogni caso, se sia giustificata sotto profili di carattere religioso, politico, civile e sociale l'introduzione dell'istituto del divorzio in Italia.

Lo Jemolo, sino a poco tempo fa, così come leggesi nel volume XIII dell'« Enciclopedia del diritto », pubblicato nel 1964, traendo occasione dalla proposta del cosiddetto « piccolo divorzio » presentata dall'onorevole Sansone alla Camera dei deputati il 26 ottobre 1954 e riprodotta in Senato dallo stesso e dall'onorevole Giuliana Nenni il 12 giugno 1958, sul presupposto che l'elemento cattolico avesse acquistato in Parlamento sempre maggiore ascendente, esprimeva la convinzione che una proposta tendente alla ammissione del divorzio in Italia non avrebbe ottenuto « nemmeno l'omaggio platonico » che rispettivamente nel lontano 1878 e successivamente, nel 1880 e nel 1892, i progetti di divorzio Morelli e Villa avevano conseguito alla Camera dei deputati, la quale si era limitata a prenderli in considerazione.

Oggi, però, in dipendenza dei cedimenti della Democrazia cristiana, costanti nel tempo e progressivi negli effetti, e del conseguente diminuito ascendente dei cattolici dialoganti, il clima che caratterizzava il Parlamento italiano all'epoca in cui lo Jemolo formulava il suo pronostico, è mutato profondamente, sicchè la Camera dei deputati, nella seduta del 28 novembre 1969, non ha formulato labiali e platoniche espressioni, ma ha conferito il crisma del concreto successo al disegno di legge d'iniziativa parlamentare che il Senato della Repubblica è ora chiamato ad esaminare e che, seppure pudicamente nella sua intestazione voglia fare intendere che si limita a disciplinare determinati casi di scioglimento di matrimonio, in effetti non fa che introdurre nel nostro Paese l'istituto del divorzio nella più ampia e lata forma.

Chi si propone di analizzare detto progetto legislativo non può, in linea preliminare, trascurare gli aspetti giuridico-costituzionali ad esso attinenti. È certo che, discutendo su un tema assai delicato ed importante qual è quello che concerne il divorzio, istituto strettamente connesso con i problemi relativi alla difesa della famiglia, sarebbe più soddisfacente e più conferente non trincerarsi in argomentazioni o preclusioni di natura costituzionale ed affrontare il merito del disegno di legge. Non si possono però ignorare *in subiecta materia* i riflessi giuridico-costituzionali che pregiudizialmente potrebbero invalidare *ab imis* l'istituto del divorzio ove questo fosse legislativamente adottato in Italia. È per tale considerazione, quindi, che, prima di esaminare nel merito i problemi del divorzio, mi soffermerò ad evidenziare, quanto più sinteticamente possibile, le implicazioni di carattere costituzionale che ineriscono al progetto di legge *de quo*.

Giuristi ed uomini politici hanno sostenuto con valide argomentazioni le due opposte tesi della legittimità costituizonale e della illegittimità costituzionale dell'introduzione del divorzio nel nostro Paese. Tra i fautori della prima delle due tesi predette vi è il Montel il quale, trattando del divorzio nel volume III dell'« Enciclopedia forense », afferma che « alla domanda, se l'istituto del divorzio possa venire introdotto nella legislazione italiana, in rapporto ai princìpi generali della Costituzione, la risposta non può essere che affermativa; perchè », a suo avvi-

so, «non vi è nella Costituzione alcuna norma che contrasti con l'istituto del divorzio ». Parimenti il Pau, a pagina 71 del volume VI del « Novissimo Digesto italiano », scrive che, da un punto di vista positivo, non esiste alcuna preclusione costituzionale nei confronti di una modifica del principio dell'indissolubilità nel regolamento del matrimonio civile che, salvi i limiti inerenti alla riserva di giurisdizione a favore della Chiesa per le cause di nullità e dispensa relative ai matrimoni celebrati con rito concordatario, resta totalmente soggetto alla competenza dell'autorità statale. Anche il Maranini, in un articolo del 30 settembre 1966, opina che la Costituente non ha voluto sancire l'indissolubilità del matrimonio e, in conseguenza, ritiene che gli effetti civili del matrimonio possono essere regolati attraverso il procedimento legislativo ordinario. Con espressioni assai dure, rudi e spregiudicate, anzi, rimbrotta i politici che, a suo modo di pensare, « con le loro obiezioni d'incostituzionalità nessun contributo concreto » apporterebbero « alla soluzione della contesa », e aggiunge letteralmente: « È chiaro che il divorzio non passerà se le forze politiche contrarie prevarranno nell'opinione e nel Parlamento: ma non sarà certo una risicatissima obiezione d'inconstituzionalità ad impedirgli di passare se invece le forze politiche favorevoli prevarranno ».

La predetta tesi è fatta propria da tutti i divorzisti che largamente l'hanno sostenuta nel corso dell'esame del disegno di legge sul divorzio dinanzi alla Camera dei deputati. La tesi contraria, e cioè quella dell'illegittimità costituzionale dell'introduzione del divorzio in Italia, trova invece eco in molti altri giuristi e negli antidivorzisti.

Già nell'Assemblea costituente l'onorevole Ruini si espresse in questi termini: « L'indissolubilità del matrimonio, per i riflessi religiosi, è questione così grave da non poter essere in alcun caso toccata con una legge ordinaria, ma solo con una legge di natura costituzionale ». Il Virga recentemente ha dichiarato: « Il Costituente ha inteso elevare i princìpi informatori dei Patti lateranensi a princìpi fondamentali che si ponessero come limiti al legislatore ordinario ». Ed ha aggiunto che « lo Stato conserva il potere di denunciare unilateralmente i Patti, ma i princìpi fondamentali informatori dei Patti, anche dopo l'eventuale denunzia di questi ultimi, continuano a costituire, finchè rimarrà in vigore l'articolo 7 della Costituzione, limiti per il legislatore ordinario ».

L'onorevole Bozzi, liberale, nelle « Istituzioni di diritto pubblico » pubblicate nel 1966 dalla Casa editrice Giuffrè, a sua volta ha affermato che « il carattere di società naturale riconosciuto alla famiglia dalla Costituzione ne limita la potestà di revisione costituzionale, così come la predominanza che nel secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione assume il principio dell'unità familiare comporta che, per legge ordinaria, non possa introdursi l'istituto del divorzio fondato sul mero dissenso tra i coniugi ».

Come si può facilmente constatare, in tema di introduzione del divorzio in Italia esiste un problema di costituzionalità ampiamente dibattutto pro e contro da giuristi, costituzionalisti e politici ed è, pertanto, da esaminare attentamente se il progetto in discussione sia o meno viziato da incostituzionalità. Infatti, come è ovvio. non basta che, per effetto di una contingente convergenza e prevalenza di forze politiche, sia eventualmente approvata una legge sul divorzio, in quanto tale legge, ove contrasti con i princìpi della Carta fondamentale, sarà posta nel nulla dalla Corte costituzionale con grave discredito dello stesso Parlamento.

È mio costume, onorevoli colleghi, di non sottovalutare le argomentazioni contrarie di illustri contraddittori, specie quando, come nel caso che ci occupa, esse appaiono improntate e serietà e, pertanto, ammetto senza alcuna difficoltà che gli argomenti critici di coloro che negano qualsiasi limite costituzionale all'introduzione del divorzio in Italia appaiono degni di considerazione. Tale tesi, però, pur ben motivata, non mi sembra che possa essere accettata in relazione alle precise norme della Costituzione e del Concordato che in atto disciplinano il matrimonio e la famiglia, sicchè sono del parere che sussistano ben più fondati motivi avvaloranti l'opinione contraria e cioè la tesi di coloro che sostengono l'illegittimità costi-

tuzionale di una legge tendente a sopprimere il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e a istituire il divorzio nel nostro Paese.

La nostra Costituzione, infatti, così come ho rilevato in precedenza, dopo aver stabilito all'articolo 7 che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi e che le modificazioni di detti Patti non richiedono procedimento di revisione costituzionale se accettate dalle due parti e dopo avere nel successivo articolo 8 previsto una diversa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le altre religioni, e cioè una disciplina sulla base di intese con le relative rappresentanze, all'articolo 29, confermando l'importanza che nello Stato moderno ha la famiglia considerata come *principium urbis et quasi seminarium rei publicae,* riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e dichiara espressamente che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a difesa dell'unità familiare.

Ora, se l'articolo 7 della Costituzione, dichiarata la originarietà od «esseità» dell'ordinamento e dello Stato e della Chiesa, pur riconoscendo nei Patti lateranensi una garanzia d'indipendenza e di sovranità tanto per lo Stato quanto per la Chiesa, stabilisce che la modificazione di detti Patti non comporta procedura di revisione costituzionale solo se bilateralmente accettata, chiaramente ed implicitamente viene a prescrivere che i rapporti tra Stato e Chiesa debbono essere regolati da intese concordatarie e che, in conseguenza, non è attualmente concepibile, a mente della Costituzione stessa, la carenza di un'intesa concordataria in Italia al fine di modificare i Patti lateranensi: pertanto non può procedersi alla loro revisione, che non sia bilateralmente accettata, senza una legge di revisione costituzionale.

Così come ha egregiamente sintetizzato l'onorevole Almirante nel suo intervento alla Camera dei deputati del 29 maggio 1969, « l'articolo 7 della Costituzione prevede per modificare i Patti lateranensi o il ricorso a una legge formale di approvazione di un trattato internazionale, di un nuovo Concordato, perchè non è ammissibile che un Concordato non vi sia, o il ricorso ad una legge di revisione costituzionale. La sola ipotesi che l'articolo 7 non ammette ed esclude... in maniera tassativa... è il ricorso alla legge ordinaria. Tale ricorso non è ammesso, tanto è vero che il successivo articolo 8, concernente le relazioni tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose in Italia, pone una riserva di legge ordinaria, per distinguersi immediatamente, con una *ratio legis* che non può essere discussa e non può dar luogo a polemiche, dal precedente articolo 7 ».

E ciò è tanto vero che il presidente Ruini, nella relazione al progetto dei 75, ebbe così a scrivere: « Se tutte le correnti politiche hanno dichiarato che non pensano a denunciare i Patti del Laterano, alcuni si sono opposti ad inserire il loro riconoscimento nella Costituzione quasi fossero parte dell'ordinamento della Repubblica. È prevalsa la tesi che considera il cattolicesimo, per le tradizioni storiche della nostra civiltà e per l'appartenenza ad esso della grandissima maggioranza, come la religione degli italiani, e ritiene che i Patti intercedenti fra lo Stato e la Chiesa debbono avere una speciale posizione di natura costituzionale, tale che una loro modificazione bilateralmente accettata non importi un processo di revisione costituzionale ». Conseguentemente con l'approvazione dell'articolo 7 della nostra Carta fondamentale si è riconosciuto alle norme concordatarie efficacia pari a quella delle norme costituzionali, si è dato ai Patti lateranensi un fondamento costituzionale, sicchè essi costituiscono un limite alla competenza legislativa ordinaria dello Stato italiano sino a quando non si modifichi l'attuale Costituzione.

Ciò non significa certo, contrariamente a quanto possano aver ritenuto o ritengano illustri costituzionalisti, che con l'articolo 7 si è operata una costituzionalizzazione dei Patti lateranensi e cioè che ciascun articolo o comma di detti Patti sia di per sè diventato norma costituzionale per il fatto che nella Costituzione sia stato inserito il richiamato articolo 7; significa soltanto, come sostiene il Mortati nelle « Istituzioni » a pagina 994, che si è costituzionalizzato il principio della

regolamentazione, mediante Concordato, dei rapporti tra Stato e Chiesa; oppure, come affermano il Lener e il Bellini, che con l'articolo 7 si è istituita per le norme concordatarie una procedura di adattamento automatico nel senso che, ove le norme del Concordato risultino contrastanti con gli interessi dello Stato o della Chiesa o con altre norme costituzionali, il predetto articolo 7 stabilisce le procedure da adottare per la revisione dei Patti lateranensi, procedure che si concretizzano nelle intese bilaterali, così come previsto all'articolo 44 del Concordato, o in un procedimento di revisione costituzionale.

Uno dei princìpi fondamentali dei Patti lateranensi è certamente quello di cui all'articolo 34 del Concordato che indubbiamente recepisce nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del matrimonio così come è disciplinato nel diritto canonico. L'articolo 34 citato, infatti, letteralmente stabilisce che « lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ». Lo Stato, quindi, riconosce effetti civili ad un matrimonio che è regolato giuridicamente dal diritto canonico.

Ora nel diritto canonico è innegabile il principio dell'indissolubilità del vincolo coniugale (il canone 1110 dice che *ex valido matrimonio nascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum*); conseguentemente tale principio non può non ritenersi riprodotto nella Costituzione, se è vero, come è vero, che questa all'articolo 7 richiama i Patti lateranensi che a loro volta con l'articolo 34 determinano una recezione da parte dello Stato italiano del diritto canonico in materia di matrimonio.

La specifica conferma di ciò si ha nella legge 27 maggio 1929, n. 847, che contiene le disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 per quanto concerne il matrimonio, e nella relazione alla stessa legge del guardasigilli di allora Rocco, il quale affermò che, in virtù dell'articolo 34 del Concordato, il diritto canonico in materia matrimoniale veniva ad essere riconosciuto come diritto dello Stato.

I critici di tale tesi, però, sostengono che solo l'atto del matrimonio viene regolato secondo le norme del diritto canonico, ma che gli effetti dell'atto (tra i quali si vuole far rientrare anche la disciplina relativa alla dissolubilità o meno del vincolo coniugale) sono regolati dal codice civile e rientrano quindi nella competenza sovrana dello Stato italiano. Conseguentemente, al fine di giustificare la costituzionalità dell'introduzione del divorzio, riconoscono che nei casi di matrimoni religiosi in esecuzione del Concordato va rispettato formalmente il matrimonio come atto, ma assumono che bene possa incidersi con legge ordinaria sul matrimonio come vincolo e, quindi, sullo scioglimento del matrimonio considerato come effetto civile, atteso che, al loro modo di pensare, il potere di sciogliere il vincolo matrimoniale spetta allo Stato indipendentemente dall'articolo 34 dei Patti lateranensi, in quanto lo Stato si è riservato di disciplinare gli effetti del matrimonio, qualunque sia la forma con la quale questo sia stato celebrato.

È facile, però, controdedurre che vi è un nesso inscindibile tra causa ed effetti e che gli effetti sono strettamente legati alla causa e da questa derivano. E poichè è innegabile che il diritto canonico sancisce l'indissolubilità del vincolo come elemento essenziale alla causa del matrimonio, ne consegue che un matrimonio canonico non potrebbe nascere se fosse nella volontà dei nubendi la contrazione di un vincolo dissolubile; se ciò avvenisse, il matrimonio religioso sarebbe senza causa o viziato *ab origine* da illiceità della causa e, quindi, non potrebbe parlarsi di scioglimento, bensì di nullità assoluta del vincolo.

È evidente che con il Concordato si sono voluti regolamentare matrimoni validi e non matrimoni nulli e che, pertanto, ammettere la possibilità di sopprimere il principio dell'indissolubilità del vincolo, previsto nel diritto canonico, equivarrebbe a ritenere il matrimonio nullo *ex tunc* e quindi improduttivo di qualsiasi effetto.

Se invece, ai sensi dell'articolo 34 citato, il matrimonio canonico produce effetti civili, è di tutta evidenza che deve essere valido e non nullo e che per essere valido non può essere che indissolubile.

Il matrimonio canonico è tale non per il fatto della sua particolare cerimonia, bensì per la sua essenza e per i suoi effetti, esso è di per sè indissolubile e, allorquando lo Stato riconosce ad esso validità, lo considera nella sua natura, nella sua unitarietà, per cui chi contrae matrimonio col rito cattolico sa di accettare un vincolo indissolubile.

Sostenere che lo Stato con legge ordinaria possa derogare al principio dell'indissolubilità del vincolo significa caducare l'essenza del matrimonio canonico.

Ammettere lo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso o per altra causa che non sia la morte di uno dei coniugi equivarrebbe a porre nel nulla, per volontà di una sola delle due parti stipulanti, il Concordato, con il quale si è conferita in Italia piena efficacia al matrimonio canonico così come, per la sua validità, esso è considerato nella sua essenza dalla Chiesa, e cioè indissolubile.

D'altra parte l'indissolubilità non è un effetto del matrimonio, ma attiene all'essenza del matrimonio.

Gli effetti civili del matrimonio, ai quali fa riferimento il primo comma dell'articolo 34, sono quelli stessi di cui al terzo comma del medesimo articolo che testualmente così si esprime: « Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi ».

Gli effetti civili, e cioè le conseguenze del matrimonio, sono quelli che il vigente codice civile prevede al capo quarto del libro I sotto il titolo « Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio » (articolo 143 e seguenti) e che riflettono i rapporti tra i coniugi, i rapporti tra i genitori e i figli, i diritti-doveri derivanti dallo stato matrimoniale.

Gli effetti non si identificano con l'indissolubilità; questa attiene invece all'essenza del matrimonio, alla sussistenza del matrimonio.

Il divorzio non è un effetto del matrimonio, ma la cessazione del matrimonio, l'annullamento del rapporto, la distruzione del vincolo. Ed è tanto vero che l'indissolubilità del vincolo non è un effetto, che il celebrante, all'atto del matrimonio, così come prescrive l'articolo 8 della legge 27 maggio 1929, numero 847, si limita a dare lettura degli articoli 143, 144 e 145 del vigente codice civile (già articoli 130, 131 e 132 del codice civile del 1865) e non certamente dell'attuale articolo 149 (già articolo 148 dell'abrogato codice civile) che stabilisce lo scioglimento del matrimonio nel solo caso di morte di uno dei coniugi. Sarebbe veramente abnorme se, in palese contrasto con lo spirito del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, il ministro del culto, spiegando i diritti e i doveri, dovesse avvertire che quale effetto civile del matrimonio gli sposi possano liberamente divorziare, possano sciogliere il vincolo quando lo ritengano!

È quindi certo che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della Costituzione e dell'articolo 34 del Concordato, per quanto concerne i matrimoni concordatari, non possa legittimamente introdursi in Italia con legge ordinaria il divorzio, che verrebbe ad annullare il principio dell'indissolubilità del vincolo, cioè l'essenza, la natura del matrimonio disciplinato dal diritto canonico; di quel matrimonio, costituente istituto posto a base della famiglia, al quale lo Stato italiano ha voluto espressamente ridonare dignità conforme alle tradizioni cattoliche del popolo italiano.

La Costituzione, peraltro, in maniera chiara, all'articolo 29 ha riconosciuto il matrimonio come fondamento della famiglia intesa quale « società naturale », come istituto che garantisce l'unità familiare, e ai successivi articoli 30 e 31 ha dettato prescrizioni atte a tutelare preminentemente la formazione e la stabilità della famiglia legittima che non può essere che una e non tutta una serie di famiglie legittime susseguentisi nel tempo.

La Costituzione, nel ritenere la famiglia come società naturale, nel considerarla con concezione giusnaturalistica, ha voluto riprodurre non concetti astratti e scevri di contenuto, bensì ha inteso l'istituto familiare come la risultante di un complesso di valori morali, etici, religiosi, culturali, economici, sociali che attengono alla tradizione della Nazione italiana.

L'idea della famiglia, nella nostra storia, nella nostra tradizione, nel nostro sentimento popolare è stata sempre strettamente connessa per istintiva naturalezza al principio dell'indissolubilità del matrimonio. Ed il costituente all'articolo 29, proprio per ribadire il divieto dello scioglimento del vincolo matrimoniale durante vita di entrambi i coniugi, ha fatto specifico riferimento alle caratteristiche naturali della società familiare italiana posta a fondamento del matrimonio.

Per la nostra Costituzione il matrimonio non è un contratto che trova fondamento in un consenso revocabile e la famiglia non è un fatto privato. Il matrimonio e la famiglia, invece, affondano in Italia le loro radici in un ordinamento naturale, tra le cui componenti essenziali è l'elemento religioso, individuato con assoluta preminenza nella dottrina cattolica, per la quale costituisce cardine irrinunziabile l'indissolubilità del matrimonio.

Nè si dica che, non essendo stato letteralmente introdotto all'articolo 29 della Costituzione il termine «indissolubile », devesi ammettere il contrario principio della dissolubilità del matrimonio. Per converso, è più fondato ritenere che il concetto dell'indissolubilità del matrimonio, ancorato ad una tradizione che l'ha sempre considerato *in re ipsa*, è stato riprodotto nella Costituzione per il solo fatto che in questa manca qualsiasi espresso accenno alla dissolubilità del matrimonio e cioè ad una regolamentazione del matrimonio che, introducendo il divorzio, verrebbe a rompere la tradizione dell'indissolubilità. Peraltro, così come in ogni tempo quasi concordemente hanno ritenuto giuristi e costituzionalisti, l'indissolubilità del matrimonio è garantita dall'approvazione dell'articolo 7 che nella Costituzione ha inserito i Patti lateranensi, i quali, come sopra è stato evidenziato, nell'articolo 34 del Concordato hanno chiaramente riconosciuto al matrimonio il regime del diritto canonico.

Conseguentemente, per il matrimonio religioso non può derogarsi al principio dell'indissolubilità con legge ordinaria senza incorrere in vizio di illegittimità costituzionale.

Ad eguale conclusione si perviene anche per il matrimonio civile, perchè, pur dovendo onestamente riconoscere che manca in ordine a questo una precisa ed inequivocabile norma costituzionale che sancisca l'indissolubilità del vincolo coniugale, non può non tenersi conto che la Costituzione, nel complesso e nello spirito delle sue disposizioni, si appella al principio della società naturale e cioè di una società indissolubile, al principio della solidarietà sociale, al principio della tutela della famiglia legittima.

Il divorzio non servirebbe a difendere il bene dell'unità e della stabilità della famiglia, ma costituirebbe un incentivo alla disgregazione della famiglia, minerebbe alle radici la famiglia legittima; e pertanto la sua introduzione sarebbe in contrasto con la Costituzione anche per quanto concerne il matrimonio civile.

Ma l'istituzione del divorzio in Italia non solo è inammissibile per ostacolo preclusivo delle vigenti norme costituzionali, bensì — e ciò è quello che più conta — è da respingere nel merito sotto diversi aspetti: religioso, politico, civile e sociale.

Sotto l'aspetto religioso, il problema della dissolubilità o indissolubilità del matrimonio non ha motivo di essere. Per i cattolici, e cioè per il popolo italiano che nella quasi totalità professa la religione cattolica, il matrimonio è un sacramento e non può che essere indissolubile per tutta intera la durata della *peregrinatio in terra*, così come lo vuole la Chiesa, in conformità all'insegnamento del Vangelo.

Esso, quanto alla sua essenza, non è solo un semplice atto naturale, ma è superiore ad ogni legge civile, ad ogni società, ad ogni Stato e non può essere mutato nella sua natura e nella sua struttura da una legge civile.

Per il cattolico unità ed indissolubilità, fedeltà ed esclusività costituiscono la natura e l'essenza del matrimonio; per il cattolico il matrimonio non si limita ad essere un atto che attiene solo ai due coniugi, un semplice atto privato, ma è anche un atto pubblico che interessa tutta la società umana e che dà vita ad una nuova cellula del tessuto sociale.

Si dice che l'unità e l'indissolubilità del matrimonio sono volute dalla « natura delle cose » ed un filosofo (Kant) affermò che « basta il lume della ragione umana per ri-

conoscere che il vincolo matrimoniale è uno ed indissolubile ».

L'opposizione del Gruppo del Movimento sociale italiano al divorzio non è fondata, però, su princìpi che attengono a convinzioni religiose, ma su considerazioni di natura politica, civile e sociale che riguardano la famiglia, la società e lo Stato.

È indubbio che i valori religiosi e morali sono di primaria importanza per l'ordine di uno Stato, ma essi non possono essere imposti con strumenti politici, sicchè le determinazioni in ordine all'ammissione del divorzio non debbono trarre fondamento in presupposti di natura confessionale nè tanto meno clericale, in un vero e proprio atto di fede, bensì debbono essere il risultato di un profondo esame dei problemi etici e sociali che attengono alla famiglia ed alla società italiana e, in conseguenza, allo Stato italiano; di un esame cioè, come diceva il Salandra, non ispirato ad altro interesse « che non sia quello della società e dello Stato », di un esame che abbia per fine la adozione della soluzione più rispondente alle esigenze di tutti i cittadini.

Ora la difesa della indissolubilità del matrimonio mira innanzitutto a salvaguardare i valori autentici della famiglia, che costituisce una comunità *sui generis,* avente origine proprio dal matrimonio e che non può prescindere da una comunione spirituale e materiale di vita durante tutta l'esistenza dei coniugi.

Il divorzio, invece, mina le basi di questa unione, di questa comunione ed annulla o quanto meno affievolisce i valori affettivi e sociali dell'istituto familiare.

Sarebbe stato, quindi, opportuno ed anzi necessario affrontare il problema del divorzio dopo e non prima della modifica della legislazione della famiglia, dopo e non prima dell'adozione di una nuova e più moderna « politica per la famiglia ».

Il divorzio tende alla tutela dei diritti dell'individuo, ma attenta al diritto che la famiglia ha all'esistenza e alla coesione e riduce l'istituto familiare al rango di un fatto esperimentativo suscettibile di modificazioni più o meno frequenti, di vere e proprie molteplici innovazioni soggettive, di estinzione più o meno celere.

Non è vero, poi, che il divorzio servirebbe ad eliminare le carenze o discrepanze sociali che in Italia si è soliti addebitare all'indissolubilità del matrimonio. Se poniamo mente alle esperienze dei Paesi che ammettono da lungo tempo il divorzio, ci accorgiamo che non sono stati eliminati la criminalità sessuale, il coniugicidio, l'adulterio, la nascita di figli illegittimi. Dette piaghe sociali non solo non sono state ridotte, ma di più si sono aggravate.

Il fenomeno del divorzio nei predetti Paesi è in generale aumento e l'indice dei divorzi è in continua forte espansione: dal 1935 al 1967, ad esempio, così come sinteticamente è stato evidenziato nella parte introduttiva di questo intervento, detto indice su cento matrimoni è passato in Inghilterra da 1 a 8, in Svezia da 5 a 16, in Romania da 5 a 23, in Ungheria da 7 a 25, in Russia da 8 a 36, negli Stati Uniti da 16 a 26. Mentre in Italia, Paese antidivorzista, la percentuale dei figli illegittimi negli ultimi venti anni si è ridotta alla metà e risulta del 2 per cento, nei Paesi divorzisti invece la percentuale stessa si è generalmente e mediamente raddoppiata, passando, ad esempio dal 4 al 7 per cento circa negli Stati Uniti e dal 7 al 13 per cento circa nella Svezia. Gli stessi rapporti e le stesse proporzioni si riscontrano all'incirca nei fenomeni collaterali costituiti dalla criminalità sessuale, dai suicidi e dalla delinquenza minorile.

All'interno dei Paesi divorzisti al fenomeno dei suicidi i divorziati danno un contributo notevolmente maggiore dei coniugati e dei celibi.

Il divorzio, quindi, elimina freni morali, incrementa le relazioni extramatrimoniali, non fa sparire le unioni concubinali.

Secondo sociologhi americani, poi, è assai significativo che i divorziati, nella maggior parte, non si fermano al primo divorzio. Da un'inchiesta fatta da « Newsweek » e riportata in « Panorama » del 25 maggio 1967, così come è posto in luce nella relazione di minoranza presentata alla Camera dai deputati Castelli e Martini, risulta che « le statistiche dimostrano che sei su sette persone divorziate contraggono nuovo matrimonio; due su cinque però finiscono per divorziare una seconda volta ... Tra queste, quelle che non

si rassegnano e cercano di sposarsi ancora sono generalmente delle persone illuse e negate per il matrimonio; otto su dieci infatti divorziano per la terza volta ».

Vi sono altresì i cosiddetti divorziati pentiti e cioè quelli che si accorgono di non avere errato nel primo matrimonio e di avere sbagliato nel secondo e nel terzo. E, ancora, costituisce una realtà indiscutibile la predisposizione al divorzio dei figli dei divorziati tanto è vero che da un'inchiesta divulgata dal « Times » dell'11 febbraio 1967 è emerso che più della metà dei divorziati sono figli di divorziati.

Come si può facilmente constatare, quindi, il divorzio non contribuisce per nulla all'eliminazione di gravi piaghe sociali, quali l'adulterio, la criminalità sociale, la filiazione illegittima e adulterina e, per converso, costituisce un incentivo verso mali maggiori, rappresenta l'appagamento di egoistici impulsi affettivi e sessuali, induce a contrarre matrimonio con leggerezza e provoca gravi squilibri psicologici riducendo notevolmente la stessa reciproca fiducia tra i coniugi, annullando il senso di armonia e di comunione che deve stare alla base di una sana famiglia, che non può essere rescindibile persino ad arbitrio di uno solo dei coniugi ma deve rimanere stabile e indissolubile per la sua natura, per l'essenza del vincolo matrimoniale.

Si pone in rilievo da parte dei divorzisti che il divorzio è un rimedio estremo a casi disperati, ai cosiddetti « casi pietosi ».

L'esperienza acquisita nel corso di una ultratrentennale attività forense mi ha dato modo di conoscere la gravità di talune situazioni di infelicità coniugale, che di volta in volta non mi hanno lasciato e certamente non mi lasciano oggi insensibile sotto il profilo della solidarietà umana. Ma il legislatore non può anteporre gli interessi di alcuni membri della società alla necessità di assicurare la stabilità della famiglia e deve conformare i suoi atti al fine del raggiungimento del bene comune. Peraltro il divorzio generalmente non risolve i casi infelici e spesso li moltiplica.

Il senatore Gava, Ministro di grazia e giustizia del precedente Governo, in occasione di una conferenza-dibattito tenuta il 18 marzo 1968 nel circolo nautico di Castellammare di Stabia, così ebbe ad esprimersi: « Che il divorzio risolva i casi infelici e dia pace sicura alla nuova famiglia, seconda, terza o quarta, può essere vero in casi eccezionali ma non in via generale. Il divorzio può appagare temporaneamente il fuoco della passione, ma non procurare la felicità che nasce soprattutto dal dominio che ciascuno di noi sa esercitare sulle passioni. Benedetto Croce, trattando alla Costituente l'argomento, rispondeva ai sostenitori del divorzio come toccasana di casi infelici ed apportatore di pace, che chi divorzia la prima volta divorzia per lo più anche la seconda e così via. È, dunque, un inseguire chimerico della felicità o, invece, una appagare sregolato delle passioni. Ma la soluzione positiva di pochi casi infelici a quale prezzo sarebbe in ogni caso raggiunta? Se il prezzo fosse la ferita irrimediabile alla personalità dei figli, l'aumento del numero degli illegittimi, l'aumento della delinquenza o della follia, se fosse cioè il danno della società e dei terzi è chiaro che nè la società nè i terzi sarebbero tenuti a pagarlo. Ebbene, è proprio questo il prezzo che la soluzione di tali casi infelici richiederebbe ».

È certamente grave il caso del coniuge dell'ergastolano, così come è particolarmente doloroso il caso del coniuge di chi è totalmente infermo di mente.

Si tratta, però, di casi-limite, di un numero esiguo di casi in rapporto alla normalità, alla generalità. Il problema della introduzione del divorzio non può risolversi con riferimento a determinati casi-limite.

Sotto l'apparente riflesso di porre rimedio a particolari casi di matrimoni impossibili o infelici, il matrimonio sarebbe considerato alla stregua di un affare privato che riguarda soltanto le persone che lo contraggono, obliando che esso assurge ad un atto costitutivo di una comunità socialmente tutelabile, sarebbe inteso come puro e semplice soddisfacimento dei sensi, come asservimento agli ideali del consumismo e dell'edonismo materialistico, e per l'effetto, l'introduzione del divorzio verrebbe a costituire un ulterio-

re elemento di disgregazione della famiglia e della società.

Il progetto Fortuna-Baslini, in effetti, esalta e premia i sentimenti egoistici e, prevedendo il divorzio per una casistica assai vasta, in stridente contrasto con la stessa recente legge sull'adozione speciale che mira a dare una famiglia a chi ne è privo, porta alla dissoluzione dell'istituto familiare.

Quello che si vuole introdurre in Italia sotto forma di piccolo divorzio è un vero e proprio scioglimento consensuale del matrimonio realizzabile previa separazione legale, consensuale o di fatto, protrattasi per un tempo determinato ed anche per volontà di uno solo dei coniugi oppure nel dissenso dell'altro coniuge per il quale non è prevista alcuna effettiva tutela. In effetti il disegno di legge prende in considerazione l'interesse del coniuge che vuole passare a nuove nozze e trascura gli interessi dell'altro coniuge e dei figli, pone la felicità individuale come fine del matrimonio e per tale limitato riflesso appare informato a concezioni proprie di epoche corrotte e di decadimento. Ma, in ultima analisi, — e ciò è estremamento grave — il progetto in discussione, con la introduzione del divorzio in Italia, tende realmente a realizzare una ulteriore abdicazione dello Stato rispetto ai propri compiti fondamentali, ad aggravare il fenomeno della immoralità dilagante, a denegare ogni dovere sociale ed ogni autorità, ad agevolare il sinistro e vasto piano di sovvertimento e di disgregazione dal quale traggono giovamento soltanto coloro che programmaticamente e costantemente contrastano e respingono lo sviluppo etico-sociale della Nazione.

Se il Senato approvasse il disegno di legge Fortuna-Baslini, così come è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, lo Stato assumerebbe la semplice funzione di un notaio chiamato a dare formale atto della volontà smodatamente libera degli individui, conferirebbe il suo rosso sigillo alla dissoluzione, avallerebbe sia il consenso che il dissenso nella formazione e nel mantenimento del vincolo coniugale, derogherebbe al suo diritto-dovere di disciplinare detto vincolo in funzione dell'interesse pubblico come fatto sociale, con norme legislative che, a difesa della famiglia nella sua unità e stabilità, riconoscano quali requisiti essenziali del matrimonio concordatario e del matrimonio civile, la fedeltà, la protezione, la coabitazione, la assistenza materiale fra i coniugi, l'obbligo di mantenere e di educare la prole, il diniego del mero arbitrio delle parti, l'indissolubilità.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano ancora una volta, come sempre, si oppone a che siano travolti i pilastri della nostra società, costituiti dal sentimento della famiglia e dall'amore di Patria, e si augura vivamente che questa Assemblea voglia ritenere costituzionalmente inammissibile e comunque respingere il tentativo di introdurre in Italia il divorzio, che comporterebbe effetti estremamente negativi sulla struttura morale, sociale e politica del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , *Segretario*:

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza dell'offerta di materiale pornografico fatta da una ditta danese con una diffusissima lettera, inviata in busta aperta, fotocopia della quale l'interrogante ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In tale lettera sono precisati con i termini più osceni i contenuti corruttori delle fotografie e dei film che la ditta danese vende, dando la garanzia che si tratta di produzione dal vero.

Per non infangare gli atti del Parlamento, non si fanno citazioni: si segnala, invece, la rivolta degli onesti contro detta inaudita speculazione e si chiede quale azione il Governo intende svolgere, internazionalmente, nei ri-

guardi di quello della Danimarca e delle Nazioni Unite, e all'interno, per difendere la dignità umana, la moralità pubblica e la sanità dei cittadini contro fatti tanto ignobili che disonorano e degradano non solo coloro che li commettono, ma anche quanti non stroncano, nell'ambito dei loro poteri, insidie così laide ed immonde. (int. or. - 1690)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, in provincia di Foggia, qualsiasi concessione di assegno vitalizio in base alle leggi vigenti per l'assistenza agli invalidi civili è sospesa per la ragione che la Prefettura subordina l'adozione di ogni nuovo provvedimento all'acquisizione di una dichiarazione della Direzione provinciale del tesoro comprovante che l'invalido non fruisce di alcuna pensione statale, mentre quest'ultimo ufficio sostiene di trovarsi nell'impossibilità di provvedervi.

Dato che per legge i comuni sono tenuti ad annotare nei propri atti anagrafici ogni provvedimento di concessione di pensione da parte dello Stato, l'interrogante prospetta la possibilità che la situazione venga sbloccata disponendo che la Prefettura di Foggia si rivolga, per gli accertamenti del caso, ai sindaci dei comuni invece che alla Direzione provinciale del tesoro. (int. scr. - 3712)

ROMANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover emanare indicazioni ai Rettorati delle Università per il riconoscimento di tutte le libertà sindacali previste dagli articoli 49 e 50 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, dallo statuto dei diritti dei lavoratori e dalla circolare ministeriale sulle libertà sindacali nella scuola primaria e secondaria, numero 241 dell'11 luglio 1968. (int. scr. - 3713)

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — L'interrogante, richiamata l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 3244 sul problema delle traduzioni dei detenuti, chiede di conoscere il costo medio delle traduzioni con uso di autovetture messe a disposizione, per contratto, da imprese che gestiscono in appalto il servizio dei trasporti carcerari. (int. scr. - 3714)

VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — In relazione alla risposta data all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 3095, relativa alla possibilità di una tassazione basata sull'impiego di contatori elettronici da applicarsi sulle vetture in percorrenza nei centri urbani a forte densità di circolazione, si chiede di conoscere se e dove nel nostro Paese siano state effettuate sperimentazioni di tale tipo e quali ne siano stati i risultati. (int. scr. - 3715)

D'ANDREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità che si vuole trasformare la natura ed il carattere dell'antico Collegio nazionale di Assisi — destinato dalla fondazione, avvenuta ad opera di Ruggero Bonghi circa un secolo fa, agli orfani dei maestri elementari — con l'ammettere ragazzi di diversa provenienza, così da interrompere l'antica tradizione di omogeneità del benemerito istituto. (int. scr. - 3716)

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della decisione dei lavoratori della SMI di Brescia di protrarre l'occupazione della fabbrica, iniziata il 22 maggio 1970, fino a lunedì 22 giugno, salvo ulteriore decisione di proroga da parte dell'assemblea;

se sia a conoscenza della decisione delle organizzazioni sindacali di proclamare per venerdì 19 giugno uno sciopero generale dei metalmeccanici in solidarietà con le maestranze della SMI;

se non intenda adottare urgenti iniziative per indurre la direzione a desistere dall'atteggiamento intransigente finora oppo-

sto alle richieste sindacali aziendali ed a revocare il provvedimento di rappresaglia antisindacale (licenziamento di un membro di commissione interna) adottato nell'illusione di fiaccare la lotta dei lavoratori e di deviarne l'obiettivo.

Lo stato di tensione che si è venuto a creare nella fabbrica, nell'intera categoria e tra la popolazione, impone l'intervento urgente che si richiede. (int. scr. - 3717)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 23 giugno 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 23 giugno in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

OSSICINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali passi siano stati fatti in favore del frate domenicano Giorgio Calegari, cittadino italiano, arrestato il 4 novembre del 1969 a San Paolo e, a quanto riferisce la stampa, sottoposto a torture;

se, stante il lungo periodo trascorso dall'arresto del padre domenicano, nulla sia stato fatto e perchè;

quali misure urgenti in via diplomatica si intendano prendere per un fatto di tanta gravità. (int. or. - 1494)

CIFARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se abbia notizia delle gravi violazioni della libertà e della dignità della persona umana che vengono commesse nella Repubblica federale del Brasile.

Autorevoli organi di stampa, in Italia ed in Europa, anche di recente, hanno denunciato persecuzioni poliziesche, torture, assassini, tutto un complesso di fatti molto gravi, di fronte ai quali non può rimanere indifferente il Governo della Repubblica italiana, che deve far sentire in modi adeguati, e soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite, il turbamento e lo sdegno del popolo italiano. (int. or. - 1523)

ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI, CIFARELLI, ALBERTINI, BANFI, CODIGNOLA, VALORI, DI PRISCO, IANNELLI, BRUSASCA, MARCORA, CALAMANDREI, MARIS, VENANZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale passo intendano fare presso il Governo brasiliano perchè cessi almeno il sistema delle torture inflitte ai prigionieri politici, sistema che getta ombra su quel Governo, diffonde orrore e riprovazione in ogni comunità civile, inasprisce nel Brasile la lotta interna ed indebolisce il già faticoso tentativo di agevolare nel mondo, dopo le atroci esperienze dell'ultima guerra, la rinascita dello spirito democratico ed il regime della tolleranza.

L'azione che il nostro Governo può intraprendere sarà certamente utile non soltanto al nostro buon nome, ma anche alla fiducia che è comune proposito di accrescere nella ispirazione civile e umana che dettò la nostra Carta costituzionale. (int. or. - 1688)

GIANQUINTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

le cause del tragico naufragio della motonave « Fusina » del Compartimento marittimo di Venezia;

in particolare, qual era lo stato delle strutture del bastimento e quando intervenne l'ultimo controllo del Registro navale italiano;

l'entità del carico e le condizioni di stivaggio in relazione alle esigenze di sicurezza degli uomini e della nave durante il viaggio.

L'interrogante chiede di sapere, inoltre, come mai non è stato tempestivamente e doverosamente provveduto ad eliminare le gravissime deficienze delle radio-assistenze alla navigazione sulle coste sarde, deficienze che non potevano essere ignorate nè dagli organi tecnici, nè dalle Capitanerie di porto, nè dal Ministero competente. L'entità di tali deficienze è denunciata dal fatto allucinante che l'« SOS » lanciato dalla nave in pericolo rimase inascoltato; da ciò il perimento degli uomini dell'equipaggio.

Per conoscere, infine, quali provvidenze si intendano adottare a sostegno delle sventurate famiglie delle vittime. (int. or. - 1384)

MASCIALE, DI PRISCO, VENTURI Lino, RAIA, CUCCU. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale.* — In relazione alla tragica notizia dell'affondamento della motonave « Fusina », scomparsa nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio 1970 al largo della Sardegna con tutto l'equipaggio (un solo superstite su 19 uomini imbarcati e tra questi un ragazzo di 16 anni), gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se è vera la notizia secondo cui, malgrado siano stati lanciati numerosi « SOS » ed alcuni razzi luminosi, questi non sono stati raccolti o avvistati dai posti di controllo e di assistenza, mentre è noto che il disastro è avvenuto a 10 miglia circa dalle coste sarde, tra l'isola di S. Pietro e l'approdo di Carloforte;

2) se è vera, inoltre la notizia che quella motonave, iscritta al Compartimento marittimo di Venezia con matricola n. 645, stazzava 2.706 tonnellate e trasportava un carico di 3.996 tonnellate di blenda, destinate alla « Montedison »;

3) la data del varo della predetta motonave e se vi sono stati i prescritti accertamenti circa l'efficienza e la stabilità del natante e la sicurezza per i lavoratori ivi imbarcati e tragicamente scomparsi. (int. or. - 1386)

SEMA. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle poste e delle telecomunicazioni.* — La tragedia della nave « Fusina », l'orribile morte di marittimi che in altre circostanze avrebbero potuto salvarsi, la penosa impressione e la protesta di tutta la gente del mare, dei loro familiari e dell'intera opinione pubblica, già scossa dal ripetersi troppo frequente di disastri, sono i fatti per i quali l'interrogante chiede di sapere se i Ministri competenti sono in grado di dare una esatta informazione sulla dinamica del sinistro e del mancato salvataggio dell'equipaggio, se hanno individuato le responsabilità, se ritengono di poter assicurare che quanto era necessario era già predisposto per evitare casi del genere e se hanno dato disposizioni affinchè immediatamente vengano eliminate le deficienze riscontrate. (int. or. - 1415)

PIRASTU, SOTGIU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) se l'inchiesta promossa dal suo Ministero sul tragico naufragio della motonave da carico « Fusina » sarà diretta anche ad accertare l'effettiva percentuale di umidità del carico del mercantile (causa non ultima della sciagura);

b) se non si ritenga che nel corso della inchiesta stessa vengano sentiti i lavoratori portuali che, per la loro diretta conoscenza dei fatti, possono dare un contributo rilevante all'accertamento della verità.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali interventi urgenti il Ministro intenda attuare al fine di provvedere all'installazione di una stazione radioricevente e all'assegnazione di un mezzo idoneo al pronto intervento all'ufficio circondariale marittimo di Carloforte. (int. or. - 1449)

GIANQUINTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non ritenga necessario disporre che dal relitto abbandonato della motonave « Fusina » venga prelevata la cassetta contenente i documenti di bordo, che possono contenere dati e rilievi di estrema importanza per stabilire le condizioni della nave e le cause del naufragio, nonchè disporre, quanto meno, la descrizio-

ne della stazione RT di bordo per stabilirne il grado di efficienza.

L'interrogante chiede anche che vengano ordinati accertamenti per stabilire se la nave era dotata dei prescritti battelli automatici di salvataggio. (int. or. - 1535)

CAVALLI, ADAMOLI, ABENANTE, BERTONE, SEMA, PIRASTU, GIANQUINTO, RENDA, POERIO, MADERCHI, FABRETTI, AIMONI, MINELLA MOLINARI Angiola. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Sul grave sinistro, verificatosi il 9 aprile 1970 nel porto di Genova, che ha colpito il mercantile inglese « London Valour » di 15.875 tonnellate, noleggiato dalla « Sidemar » per il trasporto di minerale, provocando la morte di venti persone e decine di feriti.

Per sapere se è a conoscenza che questa ennesima tragedia del mare ha potuto assumere dimensioni così impressionanti per il carente servizio di allarme di sicurezza, per la palese inadeguatezza dei mezzi di soccorso e per la notevole disorganizzazione nel predisporre con tempestività i necessari aiuti, deficienze tali che — nonostante la nave si trovasse a soli 50 metri dalla diga foranea e a non più di un chilometro da terra — sono dovuti trascorrere 40 minuti prima che i sistemi di allarme si rendessero conto del reale pericolo, quando ormai la nave poteva considerarsi perduta.

Soltanto un'ora dopo l'inizio della mareggiata è stato lanciato, da terra, il cavo d'acciaio, mentre la nave stava affondando, mentre gli ultimi uomini dell'equipaggio — molti dei quali poi scomparsi tra i flutti — sono rimasti per sei ore nella plancia in attesa di un soccorso che non c'è stato, nonostante l'abnegazione dimostrata dagli equipaggi dei rimorchiatori, dai portuali e dai vigili del fuoco, grazie ai quali alcune vite sono state salvate.

Gli interroganti chiedono quali misure e decisioni immediate il Ministro intende adottare per assicurare in tutti i porti italiani servizi di allarme, di sicurezza e di salvataggio efficienti e pronti per qualunque evenienza, al fine di evitare il ripetersi di tali tristi eventi per ridurne le luttuose conseguenze, ricordando che il naufragio della « Fusina », avvenuto non molti mesi or sono a Sud della Sardegna, presenta non poche analogie con la tragedia di Genova. (int. or. - 1559)

RAIA, VENTURI Lino, PREZIOSI, NALDINI. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali immediate iniziative abbiano posto in essere per individuare le cause e le eventuali responsabilità della grave sciagura accaduta all'imboccatura del porto di Genova, dove la motonave inglese « London Valour », di 15.000 tonnellate, è naufragata sugli scogli che proteggono la linea foranea senza che le autorità provvedessero, con la dovuta tempestività ed organizzazione, ad evitare che 18 persone perdessero la vita ed altre decine rimanessero gravemente ferite. (int. or. - 1560)

DI BENEDETTO, DINDO, BUZIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

le cause che hanno portato alla sciagura verificatasi davanti all'imboccatura del porto di Genova il 9 aprile 1970, con l'affondamento della nave « London Valour » e con la dolorosa perdita di tante vite umane, che tanta giustificata emozione ha provocato nell'opinione pubblica, anche per le circostanze che rendono perplessi di fronte al tragico bilancio verificatosi, malgrado la abnegazione dimostrata dal personale portuale e marittimo di soccorso; e ciò in considerazione della prossimità della nave al porto e dei tempi attraverso i quali si è svolto il naufragio, che avrebbero dovuto rendere possibili più pronti ed efficaci interventi di salvataggio;

se si siano verificate carenze nella predisposizione dei servizi e dei mezzi o disorganizzazione nelle operazioni di soccorso e, in tale eventualità, quali conseguenti misure il Governo intende adottare. (int. or. - 1563)

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari